UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA *L. 0,60*

Anno LXV **Roma — Martedì, 15 gennaio 1924** **Numero 12**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

All'art. 1 del R. decreto 20 dicembre 1923, n. 2748 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1923) « Norme complementari e di attuazione del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, riguardanti il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie », dopo le prime due righe, in luogo di quanto è stato riprodotto nelle sei righe successive, legganisi le seguenti parole, che risultano nel decreto originale: « Cancellieri e segretari di 1ª e 2ª classe; — Primi cancellieri e primi segretari. — Cancellieri capi, cancellieri di sezione, segretari capi e segretari di sezione di 1ª e 2ª classe; — Cancelliere capo e segretario capo della Corte di cassazione del Regno », ecc., ecc.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n. 2889.
Riforma degli ordinamenti sanitari.

Relazione di S. E. il Ministro, Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 30 dicembre 1923, sul decreto concernente la riforma degli ordinamenti sanitari.

SIRE,

Secondo l'attuale ordinamento, la tutela della sanità pubblica, nel nostro Paese, è affidata al Ministro dell'interno, che vi provvede a mezzo dei Prefetti, dei Sottoprefetti e dei Sindaci.

Essa comprende i servizi:

a) di assistenza sanitaria domiciliare, medico-chirurgica, ostetrica, farmaceutica;

b) i servizi di vigilanza igienica e di profilassi delle malattie infettive, nell'uomo e negli animali, internazionale ed interna.

Quanto all'assistenza sanitaria ospedaliera, essa si svolge, presso di noi ed in relazione con le nostre tradizioni storiche, come una forma di pubblica beneficenza.

Ai servizi di tutela della salute pubblica è preposta, presso il Ministero dell'interno, la Direzione generale della sanità pubblica, coi suoi laboratori di micrografia e batteriologia e di chimica, e con un corpo tecnico consultivo, il Consiglio superiore di sanità, al quale si sono aggiunte, negli ultimi tempi, varie Commissioni speciali con compiti determinati. Alla periferia, sono preposti, ai servizi stessi, i Prefetti, che hanno il loro organo tecnico nell'ufficio sanitario provinciale, coi dipendenti uffici sanitari ai confini di terra e di mare, ed un corpo consultivo, nel Consiglio provinciale di sanità, al quale anche si sono aggiunte, negli ultimi tempi, varie Commissioni con scopi determinati. I Sottoprefetti non hanno alcun organo tecnico; scarsa, quindi, è la loro azione nel campo sanitario. Per contrario, larga è l'azione dei sindaci, che hanno il loro organo tecnico nell'ufficiale sanitario, cui si aggiunge, in alcuni casi, il laboratorio comunale di vigilanza igienica.

Ai servizi di assistenza si provvede, più specialmente, con l'istituzione delle condotte sanitarie.

Praticamente, provvedono:

a) lo Stato, e per esso il Ministero dell'interno, con personale e mezzi propri:

alla profilassi internazionale sanitaria, marittima, di confine;

alla vigilanza dell'organizzazione e del funzionamento degli altri servizi;

alla integrazione di questi, in caso di bisogno o di deficienze;

b) i Comuni:

ai servizi di assistenza sanitaria domiciliare, medico-chirurgica, ostetrica e farmaceutica;

ai servizi di vigilanza igienica locale e di lotta contro le malattie infettive, nell'uomo e negli animali.

Uffici o servizi sanitari hanno poi altre amministrazioni statali in connessione coi servizi di loro istituto.

L'ordinamento dei servizi della sanità pubblica, come sopra schematicamente indicato, è giustamente ritenuto fra i migliori di quelli delle nazioni civili così per la sua organicità, come per l'attuazione di un largo decentramento istituzionale e per la sua agilità. Merita, quindi, di essere, nelle linee essenziali, conservato.

L'amministrazione della sanità pubblica, peraltro, sia pure in proporzioni minori di altre amministrazioni, ha risentito in qualche punto l'influsso di principi e di criteri che, pur senza deformarne degli ordinamenti amministrativi provinciali e comunali, voluta dal Vostro Governo, non poteva non ripercuotersi sugli ordinamenti sanitari, a quelli strettamente connessi.

Di qui la necessità delle disposizioni contenute nello schema di decreto che si sottopone all'Augusta firma della Maestà Vostra e intese: alcune, a uniformare e coordinare gli ordinamenti sanitari, coi nuovi ordinamenti amministrativi provinciali e comunali; altre, a meglio disciplinare e rafforzare l'azione dello Stato in materia di sanità pubblica.

* * *

Seguendo le linee fondamentali della riforma della legge comunale e provinciale, il disegno di decreto:

a) provvede ad un largo decentramento burocratico, sia trasferendo al Prefetto numerose attribuzioni che attualmente sono demandate al Ministro; sia rendendo definitivi molti provvedimenti, la cui adozione è riservata attualmente al Prefetto; sia deferendo al Sottoprefetto numerose attribuzioni che attualmente sono del Prefetto. A questo decentramento si era, finora, opposto il fatto che le Sottoprefetture, malgrado che la legge fondamentale sanitaria prevedesse la istituzione del medico circondariale, tale istituzione, per ragioni di vario ordine, non potè finora essere attuata;

b) adotta, in materia sanitaria, lo stesso sistema stabilito nel decreto di riforma della legge comunale e provinciale per i ricorsi gerarchici, come quello riguardante la delegazione di attribuzioni da parte del Prefetto al Sottoprefetto, e l'annullamento d'ufficio, in qualunque tempo, degli atti e provvedimenti che contengono violazioni di legge o di regolamenti generali e speciali;

c) armonizza la condizione giuridica dei sanitari condotti, con quella degli impiegati comunali;

d) estende, ai Consorzi sanitari, le stesse norme che nel decreto di riforma della legge comunale e provinciale vengono sancite per la costituzione e il funzionamento dei Consorzi per i servizi pubblici in genere.

* * *

Circa le provvidenze di ordine particolare, nei riguardi dei servizi sanitari, si riconosce anzitutto il principio dell'unificazione del coordinamento dei servizi igienico-profilattici alle dipendenze del Ministro dell'interno, qualunque sia l'amministrazione pubblica che vi debba direttamente provvedere, assicurando la unità di indirizzo necessaria in materia.

Si abbandonano attività con carattere industriale, non strettamente necessarie alle finalità dei servizi igienico-sanitari, che la tendenza all'industrializzazione, manifestatasi in questi ultimi anni, aveva indotto ad affidare all'amministrazione della sanità pubblica.

Chiamando a raccolta, nel campo dei servizi sanitari, le promettenti energie provinciali, si ampliano le funzioni della Provincia, nel senso di attribuirle, ad integrazione o in sostituzione dei Comuni, alcuni dei servizi sanitari. L'esperienza, ormai non breve, ha dimostrato come i Comuni, oberati di un cumolo sempre maggiore di mansioni nei più diversi campi, trovansi assai spesso nell'impossibilità di far luogo, con quella adeguatezza di mezzi che sarebbo necessaria, ad alcune provvidenze sulle quali è fondato il nostro ordinamento igienico-profilattico. D'altra parte, l'esperienza tratta dalla applicazione della legge sulla pellagra, le cui finalità possono dirsi meritatamente appagate, ha dimostrato quanto proficuo possa essere l'intervento della Provincia nel campo della profilassi delle malattie sociali. E da essa già l'ordinamento in vigore ha tratto auspicio per avvalersi delle energie provinciali, come dalla legge 24 luglio 1919, n. 1382, nel campo della profilassi della tubercolosi.

La malaria, il tracoma, la tubercolosi, il cancro ed altre malattie sociali, presentano un interesse che non può ritenersi, in massima, ristretto nella cerchia comunale; anzi, spesso, costituiscono delle vere e proprie endemie locali che bene possono, anzi debbono, in alcuni casi, richiamare le cure dell'amministrazione provinciale a coordinazione e integrazione delle scarse ed inadeguate risorse comunali.

Per le altre malattie infettive acute, l'azione della Provincia, con un adeguato organo tecnico può riuscire certamente di non minore efficace vantaggio. Al quale riguardo, è apparso opportuno costituire tale organo tecnico, esonerando i Comuni (quelli con una popolazione inferiore ai 20,000 abitanti) dall'obbligo che hanno di provvedere all'impianto e al funzionamento dei laboratori di vigilanza igienica e facendo obbligo alla Provincia di costituire, nel proprio capoluogo, un laboratorio di igiene e di profilassi, per tutti i bisogni della Provincia e disponendo che esso funzioni, altresì, come centro diagnostico per le malattie infettive e sociali e come centro attivo del servizio di profilassi diretta delle infezioni in modo da poter intervenire tempestivamente e bene, con opportuni mezzi di disinfezione, là dove si annunzia un focolaio pericoloso di infezione, che i Comuni generalmente, per deficienza di mezzi, non riescono a spegnere. E anche in questo campo vi sono alcune provvidenze per le quali pur non derogando, in massima, all'obbligo che ne hanno i Comuni, è apparsa opportuna la possibilità dell'integrazione da parte della Provincia (servizio di vaccinazione antivaiolosa) o quella della sostituzione della Provincia (istituti locali di profilassi per isolamento e per disinfezione).

Oltre poi all'istituzione e al funzionamento dei laboratori di igiene e di profilassi, si demanda, obbligatoriamente, alla Provincia, di provvedere alla somministrazione gratuita del chinino nei casi nei quali è chiamato attualmente a provvedere il Comune, e si fa obbligo alla medesima di provvedere ai servizi antitubercolari e alla cura antirabbica, se ed in quanto non vi provvedano i Comuni od altre pubbliche istituzioni.

Il conferimento alla Provincia di queste nuove attribuzioni in materia sanitaria, non crea la necessità, anzi esclude esplicitamente la possibilità della istituzione di un apposito organo di direzione tecnica, che potrebbe dar luogo a pericolose interferenze e costituire quasi un competitore del medico provinciale. Dal complesso, invece, delle nuove provvidenze si è rafforzata l'azione del medico provinciale e se ne è elevato il prestigio.

Inoltre, per quanto concerne i servizi di vigilanza igienica, si fa obbligo, ai Comuni capoluoghi di Provincia ed a quelli capoluoghi di Circondario con popolazione superiore ai 20,000 abitanti, di avere un adatto ufficio di igiene colmando una lacuna delle vigenti disposizioni.

Per quanto riguarda la distribuzione delle competenze dell'Amministrazione sanitaria governativa fra organi centrali e organi periferici, il nostro ordinamento era ispirato, in massima, al criterio di riservare agli organi centrali una funzione prevalentemente direttiva e coordinatrice per la tutela degli interessi di carattere generale, rimettendo agli organi periferici la pratica attuazione dei provvedimenti sanitari diretti alla soddisfazione di bisogni locali.

L'azione, però, dell'autorità sanitaria governativa, pronta e vigile al centro, presentava alla periferia notevoli deficienze per la rarefazione dei suoi organi. Le autorità sanitarie che agivano alla periferia erano i Prefetti e i Sindaci, in quanto le autorità circondariali, per la mancanza di un organo tecnico del quale potessero disporre, non erano in grado di esercitare una propria attività in materia sanitaria.

Questa condizione di fatto si è corretta con la riforma, prevedendo l'assegnazione ad ogni Circondario di un medico circondariale, il cui controllo prossimo e diretto nei Comuni del Circondario serve ad attuare quella indagine ed accertamento dello stato sanitario dei Comuni del Regno, che è il principale, se non il più assoluto, coefficiente della lotta, che impegna lo Stato contro le malattie infettive e diffusive.

D'altra parte la mancanza di un organo tecnico accanto al sottoprefetto avrebbe reso impossibile, nei riguardi dei servizi sanitari, in conformità del principio adottato per la riforma degli Enti locali, il decentramento amministrativo e la cognizione, in primo grado, al sottoprefetto, quale autorità sanitaria, di molti ricorsi attualmente demandata al prefetto.

Oltre quelle che implicitamente derivano dal decentramento istituzionale e dal decentramento burocratico, altre provvidenze sono apparse opportune per rafforzare l'azione dello Stato a tutela della pubblica salute.

I servizi sanitari, per la loro stessa natura e per le ripercussioni che la loro deficienza può determinare in tutti gli aspetti della vita nazionale, sono quelli pei quali più indispensabile appare conferire alla autorità responsabile poteri e facoltà adeguate. Le particolari condizioni del periodo bellico misero in rilievo la necessità di allargare i poteri e le facoltà conferite al riguardo dalle disposizioni vigenti; l'esperienza ha consigliato e suggerito di rimettere in vigore - sia pure con qualche maggiore garanzia a difesa dell'interesse individuale - alcune di quelle disposizioni contenute nel decreto Luogotenenziale 24 agosto 1915, n. 1311, prorogato con R. decreto 12 ottobre 1919, n. 2445. Di tale necessità già tenne conto il disegno di legge n. 842, presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 25 novembre 1922, e relativo alla conversione in legge del citato R. decreto 12 ottobre 1919, n. 2445: ma l'occasione è apparsa propizia per rimettere, senz'altro, in vigore le cennate disposizioni, insieme ad altre contenute nell'altro decreto Luogotenenziale 16 febbraio 1919, n. 339, pure emesso in base alla legge 24 maggio 1915, n. 671, e contenente provvedimenti per l'igiene delle bevande e degli alimenti.

A tutto ciò provvede l'annesso decreto, facultando il prefetto a provvedere con atto di imperio ai servizi di assistenza medico-chirurgica e di profilassi ed estendendo la facoltà di occupazione di immobili nell'interesse della salute pubblica.

Inoltre non mancavano nella nostra legislazione sanitaria disposizioni recenti e remote che nell'applicazione pratica si erano manifestate fonte di intralci e di ritardi nell'andamento dell'amministrazione, non compensati da vantaggi concreti ed effettivi.

Accanto ai corpi tecnici consultivi in materia di sanità pubblica, creati dalla legge sanitaria fondamentale, nel Consiglio superiore di sanità e nei Consigli provinciali di sanità, erano sorte commissioni speciali, con compiti determinati, in materie e per provvedimenti che o formavano o potevano o dovevano formare oggetto di competenza di quei Consigli, o avrebbero meglio potuto essere lasciati alla discrezionalità e alla responsabilità dell'amministrazione.

Il Consiglio superiore di sanità era stato investito di attribuzioni giurisdizionali e di mansioni di vera e propria amministrazione attiva e chiamato ad intervenire in sempre maggiore numero di casi, per questioni singole, spesso inerenti a materie non tecniche, con danno del suo prestigio e con pregiudizio per il sollecito andamento dei servizi. Uguale inconveniente si verificava per il Consiglio provinciale di sanità.

Le modifiche, poi, introdotte nella costituzione del Consiglio superiore di sanità avevano ad esso tolto il suo carattere originario ed essenziale di alto collegio tecnico chiamato a tenere in contatto l'amministrazione attiva con le correnti vive della scienza per la risoluzione dei più importanti problemi che si possono presentare nell'interesse della vita igienico-sanitaria del Paese, facendogli anche usurpare attribuzioni proprie del Consiglio di Stato o esercitare mansioni a queste parallele, con possibilità di divergenze e contrasti.

Lo schema di decreto modifica le disposizioni relative ad elementi formali, dimostratisi, alla esperienza, inutili ed eccessivi; dà una nuova costituzione al Consiglio superiore di sanità; modifica la composizione del Consiglio provinciale di sanità; riordina tutta la funzione di consulto dell'uno e dell'altro consesso; determina in modo tassativo le rispettive attribuzioni; sopprime numerosi altri organi di consulto.

Riconosciuta la necessità di togliere al Consiglio superiore alcune attribuzioni deliberative, non confacenti alla natura di esso, si presentavano due questioni in materia attinente agli Ordini sanitari: se cioè convenisse lasciare all'autorità amministrativa la conoscenza dei ricorsi avverso alcuni provvedimenti degli ordini sanitari sui quali decideva il Consiglio superiore di sanità, anzichè demandare la cognizione dei ricorsi stessi all'autorità giudiziaria, e se convenisse o meno conservare nei consessi sanitari i rappresentanti degli Ordini.

Il Vostro Governo non ha esitato a risolvere l'uno e l'altro punto in senso affermativo: chè l'esercizio delle professioni sanitarie, a differenza di quello di altre professioni, deve considerarsi non soltanto dal lato del privato interesse, ma anche e sopratutto da quello pubblico, quali gli riconoscono, presso di noi, tradizioni e diritto costituito. L'amministrazione della sanità pubblica ha un diretto, immanente interesse a che la funzione degli ordini dei sanitari si svolga con ogni normalità, e più che indeboliti debbono essere rafforzati i poteri di controllo dello Stato sul modo nel quale essi esercitano tali funzioni. Al ricorso, pertanto, al Consiglio superiore di sanità, si è ritenuto opportuno sostituire, nei cennati casi, quello gerarchico al Ministro dell'interno, sancendo anche in determinati casi la obbligatorietà del consulto del Consiglio superiore di sanità.

Quanto alla partecipazione dei rappresentanti degli ordini in seno ai Consigli di sanità, non è sembrato il caso di escluderla e ciò nella considerazione che tale partecipazione può sempre riuscire utile, in quanto vale a portare in seno a quei consessi la voce diretta dell'esperienza e della vita professionale, nella risoluzione di questioni che hanno stretta attinenza con lo esercizio della professione medesima.

I rappresentanti nel Consiglio superiore di sanità, anzichè essere eletti direttamente dai rappresentati degli Ordini, sono nominati dal Ministro dell'interno in una terna di nomi, designati dai presidenti medesimi.

Per quanto si attiene alle condotte sanitarie, si riafferma il divieto ai Comuni di istituire e mantenere condotte sanitarie a cura piena e si fa obbligo ai Comuni di compilare l'elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita, l'elenco degli aventi diritto alla somministrazione gratuita dei medicinali e l'elenco dei possessori di bestiame aventi diritto alle prestazioni gratuite da parte dei veterinari municipali.

Si modificano e completano le norme circa la condizione giuridica dei sanitari condotti (comprese le levatrici) e si stabilisce, fra l'altro, che il servizio interinale, seguito senza interruzione dalla nomina in base a regolare concorso, sia computabile agli effetti del biennio di prova.

Si deferisce alla Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio provinciale di sanità, di fissare gli stipendi minimi dei sanitari condotti e degli ufficiali sanitari con nomina definitiva e ciò in sostituzione della facoltà di aumentare di ufficio gli stipendi dei sanitari condotti, alla Giunta stessa conferita dall'art. 26 del testo unico delle leggi sanitarie. E' una antica, mai abbandonata, aspirazione della classe sanitaria la determinazione di un minimo di stipendio per i sanitari condotti, a somiglianza di quanto è stabilito per altre categorie di impiegati comunali. Da altra parte, la facoltà attribuita alla Giunta provinciale amministrativa per sopperire alla mancata fissazione di un limite legale di stipendio minimo, ha dato luogo, in pratica, a non pochi inconvenienti, anche per la incompletezza della disposizione legislativa.

MAESTA',

Lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla Vostra Augusta firma, contiene un piano organico di riforme veramente notevoli e tali da rinvigorire saldamente la nostra amministrazione sanitaria ed imprimerle un alto grado di reale perfezionamento, che non potrà non essere fecondo, nella sua attuazione, dei più efficaci risultati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo del Re con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Vedute le disposizioni in vigore sui servizi e sull'amministrazione della sanità pubblica;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno e *ad interim* per gli affari esteri, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

TITOLO I.

Ordinamento dell'amministrazione e dell'assistenza sanitaria del Regno.

Art. 1.

All'art. 1 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, è aggiunta la seguente disposizione:

I servizi di igiene scolastica, ferroviaria, del lavoro e coloniale, e in genere i servizi igienico sanitari, qualunque sia l'amministrazione pubblica che vi debba direttamente prov-

vedere, devono, per quanto riguarda la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, essere coordinati ed uniformati alle istruzioni del Ministro dell'interno.

Saranno anche uniformati alle disposizioni della legge sanitaria e alle istruzioni emanate dal Ministro dell'interno i servizi igienico-profilattici nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica.

Art. 2.

Sono abrogati:

il regolamento per l'esercizio in economia del servizio di preparazione dei disinfettanti nel laboratorio chimico della sanità pubblica, approvato con R. decreto 27 aprile 1905, n. 327;

gli articoli 1 e 2 della legge 16 luglio 1916, n. 947, nella parte relativa all'autorizzazione al Ministero dell'interno a produrre e vendere vaccini e sieri, nonchè a costruire, arredare e far funzionare all'uopo un istituto vaccinogeno.

Art. 3.

All'ultimo comma dell'art. 2 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, sono sostituiti i seguenti:

In ogni circondario, alla dipendenza del Sottoprefetto, vi è un medico circondariale.

Le funzioni di medico circondariale sono disimpegnate da un medico provinciale aggiunto e, in sua assenza, dall'ufficiale sanitario del Comune capoluogo di circondario.

In ogni Comune vi è un medico ufficiale sanitario.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 16 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 4.

Dopo il primo comma dell'art. 3 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, sono aggiunti i seguenti comma:

« E' fatto divieto ai Comuni di istituire condotte sanitarie per la generalità degli abitanti ».

« I sanitari condotti hanno, tuttavia, l'obbligo di prestare, se richiesti, la loro opera anche ai non aventi diritto all'assistenza gratuita, in base alle speciali tariffe, che saranno all'uopo stabilite dai Consigli degli Ordini dei sanitari ed approvate dal Prefetto ».

Il secondo comma dello stesso art. 3 è sostituito dai seguenti:

« I Comuni devono provvedere alla vigilanza igienica ed alla profilassi sanitaria con personale e mezzi adeguati ai bisogni locali, secondo le norme, che saranno indicate nel regolamento ».

« I Comuni capoluoghi di provincia e quelli capoluoghi di circondario, con popolazione superiore ai 20,000 abitanti, avranno all'uopo un adatto ufficio di igiene; gli altri si avvarranno del personale sanitario, di cui dispongono, facendogliene obbligo espresso nel capitolato di nomina ».

Art. 5.

All'art. 42 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

« In ogni capoluogo di Provincia sarà istituito, a cura dell'Amministrazione provinciale, un laboratorio di igiene e di profilassi.

« Detto laboratorio potrà avere una o più sezioni distaccate nei Comuni della Provincia, ove il Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa, ne riconosca la necessità, tenuto conto delle particolari caratteristiche di popolazione, di importanza industriale e commerciale e delle esigenze del servizio di vigilanza igienica.

« Ove non venga altrimenti stabilito con legge speciale, le spese di impianto e di esercizio del laboratorio provinciale e delle eventuali sezioni distaccate saranno, per un terzo, a carico della Provincia e per due terzi ripartite fra i Comuni in ragione di popolazione.

« Il regolamento stabilirà la tariffa di pagamento per le indagini di interesse privato.

« Gli utili andranno a vantaggio della gestione.

« Gli attuali laboratori comunali, salvo il caso previsto nei due ultimi comma del presente articolo, passeranno alle Amministrazioni provinciali con il loro impianto ed il personale addetto.

« Il regolamento conterrà speciali norme intese a disciplinare il passaggio della gestione e del personale, anche a riguardo della verifica dei titoli di idoneità del personale attualmente in servizio e dei diritti di pensione.

« I Comuni di popolazione superiore a 150,000 abitanti possono continuare a tenere un laboratorio proprio, e, in tal caso, saranno esonerati dal contributo finanziario al laboratorio provinciale.

« I laboratori comunali indicati nel comma precedente, vanno in ogni caso a discarico parziale dell'obbligo della Provincia ».

Art. 6.

I laboratori provinciali hanno ciascuno due sezioni: l'una medico-micrografica, che funzionerà pure da centro di accertamento diagnostico per le malattie infettive e sociali; l'altra chimica; coordinate nelle loro funzioni e dirette rispettivamente da tecnici particolarmente esperti in questi servizi.

Vi sono pure addetti vigili sanitari per la sorveglianza igienica e le disinfezioni in rapporto ai bisogni locali.

Il personale tecnico addetto ai laboratori è nominato per pubblico concorso per esame e titoli, secondo le norme da stabilirsi dal regolamento.

Eguali norme si applicano ai laboratori tenuti in esercizio dai Comuni, di cui al penultimo comma dello articolo precedente.

Al laboratorio provinciale sovraintende il medico provinciale.

Tuttavia il laboratorio è pure a diretta disposizione dell'ufficiale sanitario del capoluogo per il servizio di competenza.

La Direzione generale della sanità pubblica esercita l'alta vigilanza sui laboratori di igiene e di profilassi, sia provinciali, sia comunali.

Art. 7.

Spetta alla Provincia di provvedere ai servizi antitubercolari menzionati nella legge 24 luglio 1919, n. 1382, se e in quanto non provvedano i Comuni, i consorzi o altre pubbliche istituzioni.

Spetta altresì alla Provincia di provvedere ai servizi per la cura antirabbica, se e in quanto non provvedano i Comuni o altre pubbliche istituzioni.

Art. 8.

Le Provincie hanno facoltà di integrare i servizi comunali di assistenza e profilassi sanitaria, istituendo o sussidiando condotte ambulanti e dispensari specializzati nonchè dispensari ed asili od altre forme di provvidenze per la prevenzione e la cura delle malattie sociali.

Ove particolari condizioni sanitarie della Provincia lo esigano, in caso di malattie infettive e diffusive endemiche,

il Prefetto, sentiti il Consiglio provinciale di Sanità e la Giunta provinciale amministrativa, può, con suo decreto, stabilire l'obbligo della Provincia di provvedere ai servizi integrativi di cui al comma precedente, se e in quanto, i Comuni o altre istituzioni pubbliche non provvedano.

Nei casi contemplati nel precedente comma, le spese occorrenti, ove non venga diversamente disposto con legge speciale, vanno per un terzo a carico della Provincia, e per due terzi a carico dei Comuni interessati e ratizzate in ragione di popolazione. Tuttavia il Prefetto potrà esonerare dal contributo i Comuni che, per le condizioni finanziarie, non sono in grado di sostenere le relative spese. La quota di contributo dovuta dai Comuni esonerati è posta a carico della Provincia.

Il decreto indicherà la qualità dei mezzi integrativi, i Comuni rispetto ai quali devono essere adottati, e i Comuni eventualmente esonerati dal contributo.

Contro il decreto del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno, che decide definitivamente, inteso il Consiglio superiore di sanità e il Consiglio di Stato.

Art. 9.

Le Provincie hanno, altresì, facoltà di provvedere all'impianto e all'esercizio degli istituti locali di profilassi per isolamento e per disinfezione.

Ove i Comuni, sia per le loro condizioni finanziarie, sia per altre circostanze non possano, singolarmente o uniti in consorzio, provvedere con efficacia agli istituti predetti, il Prefetto, intesi il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa, può, con suo decreto, stabilire l'obbligo della Provincia, determinandone l'estensione, sia in rapporto al numero dei Comuni, sia in rapporto alla qualità dei servizi e degli istituti di assistenza e profilassi sanitaria.

Contro la determinazione del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno, che decide definitivamente, sentito il Consiglio di Stato.

Ove non venga diversamente provveduto con legge speciale, le spese occorrenti nei casi contemplati nel secondo comma del presente articolo, sono, per un terzo, a carico della Provincia, e per gli altri due terzi vanno ripartite, in ragione della popolazione, fra i Comuni interessati.

Art. 10.

Ai servizi, di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9, le Provincie possono provvedere in consorzio con le altre contermini, osservate le norme indicate nell'art. 95 del Regio decreto, di pari data del presente, relativo alla riforma degli ordinamenti amministrativi provinciali e comunali.

Art. 11.

L'applicazione delle norme, di cui ai precedenti articoli, dovrà seguire senza alcun maggior onere a carico dello Stato, il quale continuerà a corrispondere sussidi, per i servizi di cui agli articoli stessi, nelle forme e nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni.

L'importo complessivo di detti sussidi non potrà in alcun caso essere superiore, per ciascun esercizio finanziario, alla somma risultante dagli attuali stanziamenti di bilancio.

Detti sussidi vanno a scarico esclusivo degli oneri dei Comuni.

Art. 12.

Per il servizio igienico-sanitario, indicato negli articoli precedenti, la Deputazione provinciale è assistita dal medico provinciale.

Il programma di azione che, in rapporto agli articoli precedenti, sarà approvato dalla Deputazione provinciale, sull'avviso del medico provinciale, deve essere comunicato al Prefetto per la sua approvazione nei riguardi tecnici e amministrativi.

Art. 13.

Sono soppresse:

la Commissione consultiva presso la prefettura di Napoli e la Commissione centrale consultiva per il risanamento di Napoli, di cui agli articoli 3 e 7 del regolamento per l'esecuzione della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, relativa al risanamento della città di Napoli, approvato con R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003, modificato col R. decreto 29 maggio 1913, n. 828;

la Commissione centrale consultiva per le acque minerali, di cui all'art. 37 del regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, approvato con R. decreto 28 settembre 1919, n. 1924.

Le attribuzioni della Commissione consultiva presso la prefettura di Napoli e della Commissione centrale consultiva per il risanamento di Napoli sono abolite; le attribuzioni della Commissione centrale consultiva per le acque minerali sono demandate al Consiglio superiore di sanità.

Art. 14.

Sono soppressi:

il Comitato centrale antitubercolare, di cui all'art. 5 del decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 1691;

i Comitati provinciali antitubercolari, di cui all'art. 6 del decreto Luogotenenziale 4 aprile 1918, n. 483;

le Commissioni pellagrologiche provinciali e comunali, di cui agli articoli 14 della legge per la prevenzione e la cura della pellagra 21 luglio 1902, n. 427, e 39 del regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 5 novembre 1903, n. 451.

In quanto occorra, il regolamento determinerà le norme per l'esercizio, da parte del Prefetto o della amministrazione provinciale, delle attribuzioni già demandate ai Comitati provinciali antitubercolari e alle Commissioni pellagrologiche provinciali; e per l'esercizio, da parte del sindaco o della amministrazione comunale, delle attribuzioni già demandate alle Commissioni pellagrologiche comunali.

Art. 15.

Sono soppresse la Giunta del Consiglio superiore di sanità e la Giunta del Consiglio provinciale di sanità, istituite con gli articoli 4 e 6 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio provinciale di sanità, è richiesta la metà almeno dei rispettivi componenti; nei casi, però, nei quali si tratti di dare pareri domandati con urgenza dal Ministro o dal Prefetto, i consigli predetti possono deliberare con la sola presenza della maggioranza dei componenti residenti, rispettivamente, nella capitale o nel capoluogo della Provincia.

E', inoltre, in facoltà del Ministro dell'interno o del Prefetto sia di interpellare, su determinate questioni, i soli componenti del Consiglio superiore e del Consiglio provinciale di sanità competenti nella materia della questione da esaminare, sia di far intervenire nelle adunanze di quei consessi, su proposta di questi o di loro iniziativa, per lo studio di speciali questioni, persone ad essi estranee, di riconosciuta competenza, che, però, non hanno voto.

Art. 16.

A partire dal 1° gennaio 1924, il Consiglio superiore di sanità è composto:

di otto dottori in medicina e chirurgia, particolarmente competenti, quattro nella igiene pubblica, uno in idrologia, uno in tisiologia, uno in pediatria, uno in clinica medica;

di un ingegnere esperto nella ingegneria sanitaria;

di un naturalista;

di un dottore in chimica;

di un dottore in zoojatria, particolarmente versato in igiene veterinaria;

di un farmacista;

di una persona esperta nelle scienze agrarie;

di una persona esperta nelle materie amministrative;

di un ufficiale sanitario capo di ufficio di igiene.

Essi sono nominati con decreto Reale, sopra proposta del Ministro dell'interno.

Durano in carica 3 anni e non possono essere rinominati più di una volta senza interruzione di un triennio.

Fanno, inoltre, parte del Consiglio stesso:

il direttore generale della sanità pubblica;

il direttore generale dell'amministrazione civile;

il commissario generale dell'emigrazione;

un direttore generale del Ministero delle colonie, designato dal Ministro delle colonie;

il generale medico capo dell'esercito;

il capo dell'ufficio di ispezione veterinaria dell'esercito;

il generale medico capo dell'armata;

il direttore generale della marina mercantile;

il direttore generale dell'istruzione superiore;

il direttore generale del lavoro e della previdenza sociale;

il direttore generale della statistica;

il capo dei servizi zootecnici del Ministero dell'economia nazionale;

i rappresentanti degli ordini dei sanitari, di cui all'articolo 50 del presente decreto.

Sono abrogati i primi tre comma lettera *a*) dell'art. 1° del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910, la seconda parte dell'art. 10 del regolamento generale sanitario, approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, e l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 17 ottobre 1918, n. 1691, modificato con decreto Luogotenenziale 5 gennaio 1919, n. 36.

Gli attuali componenti del Consiglio superiore di sanità scadranno dalla carica col 31 dicembre 1923.

Art. 17.

All'ultimo comma dell'art. 2 del decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1910, è aggiunta la seguente disposizione:

« E' in facoltà del Ministro dell'interno di intervenire personalmente nelle adunanze del Consiglio, assumendone la presidenza ».

Art. 18.

Al quarto capoverso dell'art. 8 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, sono sostituiti i seguenti:

« Dello stesso Consiglio il Prefetto è presidente, e ne fanno parte il medico provinciale, il veterinario provinciale, l'ufficiale medico in attività di servizio di più alto grado residente nel capoluogo della Provincia, l'ufficiale sanitario del capoluogo stesso ».

« Al detto ufficiale sanitario non è applicabile l'art. 10 del regolamento generale sanitario, approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45 ».

« Gli attuali componenti dei Consigli provinciali di sanità scadranno dalla carica il 31 dicembre 1923 ».

Art. 19.

Il Consiglio superiore di sanità:

a) porta la sua attenzione sui fatti, riguardanti la igiene e la sanità pubblica del Regno, dei quali è informato dal Ministero dell'interno;

b) propone quei provvedimenti, quelle inchieste e quelle ricerche scientifiche, che giudicherà convenienti ai fini dell'Amministrazione sanitaria;

c) compila l'elenco delle industrie insalubri;

d) approva i campioni di prodotti chinacei preparati dall'azienda del chinino di Stato;

e) nomina i componenti il Consiglio di amministrazione del Collegio per gli orfani dei sanitari in Perugia, nel caso di cui all'art. 18 dello statuto, approvato col R. decreto 22 marzo 1906, n. 406;

f) dà il suo parere in tutti i casi, nei quali è richiesto dal Ministro dell'interno.

Art. 20.

Il voto del Consiglio superiore di sanità deve domandarsi, per la parte igienica sanitaria, sui seguenti affari:

1° su tutti i regolamenti da emanarsi dalle Amministrazioni centrali, riguardanti l'igiene e la sanità pubblica;

2° sull'elenco dei colori nocivi;

3° sulla determinazione dei sali di chinino da acquistarsi, prepararsi e lavorarsi dal Ministero delle finanze, della forma dei relativi preparati e dei modi di distribuzione di questi;

4° sulla determinazione dei lavori pericolosi, troppo faticosi o insalubri, a termini delle disposizioni sul lavoro delle donne e dei fanciulli, e sulle indicazioni delle condizioni di carattere generale sull'igiene dei locali di lavoro e di riposo delle donne e dei fanciulli;

5° sui grandi lavori di utilità pubblica per ciò che riguarda l'igiene; sulle domande per le opere di bonifica di prima categoria; sulle opere, di cui all'art. 9 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, o su quelle che interessano più Provincie;

6° sulle domande di attestati di privativa industriale per invenzioni e scoperte concernenti bevande e commestibili di qualsiasi natura;

7° sulle modificazioni da introdursi nell'elenco degli stupefacenti, di cui all'art. 12 della legge 18 febbraio 1923, n. 396.

E' abrogata ogni altra disposizione che attribuisce consultazione obbligatoria al Consiglio superiore di sanità, in casi non contemplati dal presente decreto.

Art. 21.

Il Consiglio provinciale di sanità:

a) porta la sua attenzione su tutti i fatti riguardanti l'igiene e la salute pubblica nei vari Comuni della Provincia;

b) propone al Prefetto quei provvedimenti e quelle investigazioni che giudica opportuni;

c) nomina i componenti elettivi della Commissione permanente delle farmacie e un componente della Commissione provinciale per la licenza ad esercizi pubblici;

d) approva la tariffa dei compensi per le analisi dei laboratori di vigilanza igienica, e quella di vendita per le farmacie municipali e consorziali;

e) propone il regolamento dei premi ai proprietari e agli industriali per le opere di difesa della malaria delle abita-

zioni e dei ricoveri anche temporanei degli operai e contadini;

f) dà il suo parere in tutti i casi, nei quali è richiesto dal Prefetto della provincia.

Art. 22.

Il voto del Consiglio provinciale di sanità deve domandarsi, per la parte igienica sanitaria, sui seguenti affari:

1° sui regolamenti locali d'igiene;

2° sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili, e sopra altri regolamenti a scopo igienico;

3° sul regolamento provinciale di polizia zoojatrica e sulle relative tariffe;

4° sul regolamento per gli ufficiali sanitari della Provincia;

5° sui regolamenti edilizi, piani regolatori e simili, sulla scelta dei locali e sui progetti di edifici scolastici, sui progetti e piani di cimiteri, sui progetti di opere per provvista di acqua potabile, opere igieniche, ospedali, per i quali siano chiesti mutui di favore col concorso dello Stato o mutui con altri Enti, sulla costituzione coattiva di consorzi per la provvista di acqua potabile e sulla esecuzione di ufficio di opere di tale natura, sui regolamenti speciali per l'applicazione della legge 12 luglio 1896, n. 303;

6° sulla variazione ai limiti del lavoro notturno, posti dal 3° comma dell'art. 5 del testo unico delle leggi sul lavoro delle donne e dei fanciulli, 10 novembre 1907, n. 818, e sulle concessioni di ammissione di donne e di fanciulli al lavoro notturno di materie suscettibili di alterazione;

7° sulle piante organiche delle farmacie;

8° sui capitolati delle condotte sanitarie medico-chirurgiche, veterinarie e farmaceutiche;

9° sulla costituzione e sullo scioglimento di consorzi sanitari e sulla riforma delle convenzioni regolatrici dei consorzi stessi;

10° sulla conferma e il licenziamento degli ufficiali sanitari in prova e sui provvedimenti disciplinari contro di essi, eccedenti la sospensione per il termine di un mese;

11° sui provvedimenti disciplinari contro il personale sanitario comunale, nei casi indicati dagli articoli 38, ultimo comma; 39, secondo comma, e 41, ultimo comma, del presente decreto, e contro gli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria e gli esercenti illegalmente;

12° sulle relazioni annuali del medico provinciale e del veterinario provinciale.

E' abrogata ogni altra disposizione che attribuisce consultazione obbligatoria al Consiglio provinciale di sanità in casi non contemplati nel presente decreto.

Art. 23.

All'art. 17 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

« Il medico provinciale:

« *a*) si tiene in corrispondenza con i medici circondariali per tutto ciò che riguarda la igiene e la sanità pubblica;

« *b*) veglia sul servizio sanitario e sulle condizioni igieniche dei Comuni, degli istituti sanitari, in tutta al provincia, e sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti;

« *c*) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione ed istruzione della Provincia, riferendone al Prefetto ed al Provveditore agli studi competente;

« *d*) sovraintende al laboratorio provinciale di igiene e di profilassi ed assiste la Deputazione provinciale nel servizio igienico sanitario di competenza;

« *e*) informa il Prefetto di qualunque fatto possa interessare la pubblica salute nella Provincia, gli propone i provvedimenti di urgenza reclamati dalla pubblica incolumità, qualora non siano stati adottati, o adottati in modo insufficiente dal Sottoprefetto;

« *f*) promuove dal Prefetto la convocazione del Consiglio provinciale di sanità per sottoporgli le questioni ed averne il parere in tutte le materie, sulle quali deve essere per legge sentito;

« *g*) dà voto sulle deliberazioni dei consorzi e dei capitolati relativi per i servizi medico, chirurgico ed ostetrico, sulla nomina degli ufficiali sanitari comunali, sulle contestazioni tra i medici ed i municipi, i corpi morali ed i privati per ragione di servizio;

« *h*) espone al Prefetto i bisogni e i desideri attinenti ad interessi igienici della Provincia;

« *i*) ispeziona, straordinariamente, le farmacie della provincia assistito, di regola, da un chimico o farmacista, designato dal Prefetto;

« *l*) propone al Prefetto i provvedimenti disciplinari contro il personale sanitario, contro gli esercenti sottoposti alla vigilanza dell'autorità sanitaria nei casi e modi determinati dai regolamenti speciali e contro gli esercenti non autorizzati;

« *m*) redige la relazione annuale sullo stato sanitario della Provincia ».

Art. 24.

Il medico circondariale:

a) si tiene in corrispondenza con gli ufficiali sanitari comunali del proprio circondario per tutto ciò che riguarda l'igiene e la sanità pubblica;

b) veglia sul servizio sanitario e sulla condizione igienica dei Comuni, sugli istituti sanitari e sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione e istruzione del circondario e. in genere, sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti sanitari, riferendone al Sottoprefetto e al medico provinciale;

c) informa il Sottoprefetto ed il medico provinciale di qualunque fatto possa interessare la pubblica salute, sottoponendo al Sottoprefetto i provvedimenti di urgenza reclamati dalla pubblica incolumità;

d) espone al medico provinciale i bisogni ed i desiderati attinenti ad interessi igienici del circondario;

e) ispeziona le farmacie del proprio circondario, assistito di regola da un chimico o farmacista, designato dal Sottoprefetto;

f) redige la relazione annuale sullo stato sanitario del circondario.

Art. 25.

Al 3° comma dell'art. 18 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

« In tutti gli altri casi l'ufficiale sanitario sia comunale, sia consorziale, deve essere scelto fuori dei medici condotti e la sua nomina sarà fatta per concorso, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento ».

Art. 26.

Possono partecipare al concorso per il posto di ufficiale sanitario, indipendentemente dall'età, i medici provinciali ed i medici provinciali aggiunti i quali abbiano prestato, per almeno 6 anni, servizio effettivo nell'Amministrazione sanitaria del Regno.

Art. 27.

All'art. 19 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è aggiunto il seguente comma:

« Ove il bisogno lo richieda e torni più utile al servizio di vigilanza igienica e di profilassi, il Prefetto può nominare un ufficiale sanitario intercomunale, promuovendo di ufficio la costituzione del consorzio agli effetti della ripartizione della spesa ».

Art. 28.

L'ufficiale sanitario può essere dispensato dal Prefetto, con decreto motivato, udito il Consiglio provinciale di sanità, quando sia riconosciuto inabile al servizio e quando la dispensa sia ritenuta necessaria nell'interesse del servizio.

Spetta, altresì, al Prefetto provvedere nelle stesse forme, al collocamento a riposo dell'ufficiale sanitario.

Contro il provvedimento del Prefetto, e nei casi di dispensa per inabilità al servizio e in quelli di dispensa per ragioni di servizio e di collocamento a riposo, è ammesso ricorso al Ministro dell'interno, che provvede, definitivamente, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 29.

All'art. 20 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

« Gli ufficiali sanitari comunali sono considerati come ufficiali governativi e come tali dipendono direttamente, oltre che dal sindaco o presidente del consorzio, dalla autorità sanitaria circondariale, della quale eseguiscono gli ordini ».

Art. 30.

All'art. 21 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

« L'ufficiale sanitario comunale:

« *a*) vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del Comune e ne tiene costantemente informato il medico circondariale;

« *b*) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione ed istruzione, riferendone al sindaco ed al medico circondariale;

« *c*) denuncia sollecitamente a questo ultimo, e contemporaneamente al sindaco, tutto ciò che, nell'interesse della sanità pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti, nonchè la trasgressione alle leggi ed ai regolamenti sanitari;

« *d*) assiste il sindaco nella vigilanza igienica e nella esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari, ordinati, sia dall'autorità comunale sia dalle autorità superiori;

« *e*) raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale dello stato sanitario del Comune, uniformandosi alle istruzioni che riceverà dal medico circondariale ».

Art. 31.

All'ufficiale sanitario, per gli accertamenti ed il rilascio dei certificati che le vigenti disposizioni gli demandano, è dovuto — quando essi seguono nell'esclusivo interesse privato — un compenso a carico dei privati interessati. La misura di tale compenso e i casi nei quali è dovuto verranno stabiliti dal regolamento.

Art. 32.

Dopo il 2° comma dell'art. 24 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, è aggiunto il seguente comma:

« I Comuni hanno l'obbligo di procedere alla compilazione di uno speciale elenco degli aventi diritto alla assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita, secondo le norme fissate dal regolamento ».

Art. 33.

I medici condotti hanno l'obbligo di cooperare alla esecuzione dei provvedimenti di igiene e di profilassi che siano ordinati dalla autorità sanitaria comunale e dalle autorità superiori e, nell'ambito della rispettiva condotta, devono disimpegnare il servizio antimalarico e quello di vaccinazione, anche se i capitolati di oneri non ne facciano espresso cenno.

Art. 34.

All'art. 26 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

« La Giunta provinciale amministrativa, sentito il Consiglio provinciale di sanità, fissa gli stipendi minimi dei sanitari condotti della Provincia, distribuendo all'uopo i Comuni in speciali categorie, in relazione all'importanza del servizio sanitario, al numero degli aventi diritto all'assistenza sanitaria gratuita, alle condizioni topografiche delle condotte ed alle presumibili fonti di reddito professionale di esse.

« Uguale attribuzione spetta alla Giunta provinciale amministrativa per la determinazione degli stipendi minimi degli ufficiali sanitari, con nomina definitiva, tenuto conto della importanza del servizio ».

Art. 35.

Il comma 2° dell'art. 30 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito dal seguente:

« La Commissione giudicatrice del concorso è nominata dal Prefetto ed è composta nei modi da stabilirsi dal regolamento ».

Inoltre è aggiunto al detto articolo il seguente comma:

« Eguali norme regolano la nomina del personale addetto ai servizi di assistenza, di vigilanza igienica e di profilassi, che saranno istituiti stabilmente dalla Provincia a termini degli articoli 8 e 9 del presente decreto ».

Art. 36.

All'art. 31 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è aggiunto il seguente comma:

« Il servizio interinale, seguito, senza interruzione, dalla nomina regolare in base a concorso, è computato agli effetti del biennio di prova ».

Art. 37.

All'art. 32 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

« La dimissione del medico, del veterinario, del farmacista e della levatrice condotti, per la fine del periodo di prova, deve essere deliberato, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio, dal Consiglio comunale o dalla rappresentanza consorziale con l'intervento dei due terzi dei consiglieri o dei membri della rappresentanza suddetta.

« Contro la deliberazione è ammesso ricorso straordinario al Re, ai sensi dell'art. 12, n. 4 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato in data 17 agosto 1907, n. 638, ovvero ricorso per legittimità al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale ».

Art. 38.

All'art. 34 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

« Nessuna punizione disciplinare può essere inflitta al medico, al veterinario, al farmacista o alla levatrice condotti

se non siano loro stati comunicati gli addebiti, con la prescrizione di un termine di almeno 10 giorni per le discolpe.

« La deliberazione con la quale si comunica una punizione disciplinare deve essere motivata; inoltre, quando si tratti di licenziamento, devono concorrere gravi motivi, e, per la validità dell'adunanza, è richiesto l'intervento almeno di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e dei membri dell'assemblea consorziale.

« Contro la deliberazione di licenziamento e di sospensione per un tempo superiore ai tre mesi, è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, ai sensi del n. 12 dell'art. 1 del testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa, approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 639, e contro la decisione di questo, ricorso, anche nel merito, al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale.

« Contro ogni altra punizione è ammesso ricorso alla Giunta provinciale amministrativa, ai sensi dell'articolo 2 del citato testo unico 17 agosto 1907, n. 639.

« Finchè non siasi avuta una decisione definitiva sul ricorso in via giurisdizionale, o non sia decorso il termine per produrlo, non si può far luogo a nuova nomina se non in via provvisoria.

« Quando la Giunta provinciale amministrativa decide del merito dovrà previamente sentire il Consiglio provinciale di sanità ».

Art. 39.

Quando ricorrono comprovati motivi di servizio, di ordine morale e di disciplina e gli organi competenti dell'Amministrazione comunale o consorziale non provvedono alla applicazione delle sanzioni disciplinari verso il medico, il veterinario, il farmacista, e la levatrice condotti, provvede il Prefetto, previo invito agli organi stessi di far luogo alle punizioni, entro un perentorio termine stabilito dal Prefetto stesso, e previa contestazione degli addebiti agli interessati. Quest'ultimi possono presentare, entro 10 giorni dalla notificazione, le loro deduzioni.

Ove trattisi di sanzioni superiori alla sospensione dello stipendio per un mese, deve essere sentito il Consiglio provinciale di sanità.

In caso d'urgenza, il Prefetto può sempre sospendere il medico, il veterinario, il farmacista o la levatrice, salvo a seguire la procedura nel precedente comma 1°.

Contro il provvedimento di licenziamento o di sospensione superiore a tre mesi è ammesso ricorso anche nel merito, al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, e contro ogni altro provvedimento è ammesso soltanto ricorso, per legittimità, al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale.

Art. 40.

L'ufficio di medico, di veterinario, di farmacista, e di levatrice condotti è incompatibile con l'esercizio di atti di commercio per professione abituale, nonchè con ogni altra occupazione che, a giudizio dell'Amministrazione comunale, sia ritenuto non conciliabile con l'osservanza dei doveri e col decoro dell'ufficio.

Art. 41.

Il medico, il veterinario, il farmacista e la levatrice condotti, che siano riconosciuti inabili al servizio, possono essere dispensati.

La deliberazione di dispensa deve essere adottata nei modi e nelle forme dell'art. 38 del presente decreto.

Contro di essa è ammesso ricorso, anche per il merito, alla Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale, e dalla decisione di questa, anche nel merito, al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale.

La Giunta provinciale amministrativa deciderà dopo sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Art. 42.

Il Consiglio di Stato, nei casi contemplati dal 3° comma degli articoli 38 e 41 e dall'ultimo comma dell'art. 39 del presente decreto, può, ove lo ritenga necessario, sentire, preventivamente alla decisione, il parere del Consiglio superiore di sanità.

Art. 43.

Uno speciale regolamento per ciascun Comune o consorzio, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Consiglio provinciale di sanità, indica il numero delle condotte mediche, veterinarie, farmaceutiche e ostetriche e provvede intorno allo stato giuridico del personale sanitario in analogia a quanto è disposto nell'art. 47 del Regio decreto di pari data, relativo alla riforma degli ordinamenti amministrativi provinciali e comunali, in quanto non sia provveduto dalla legge sanitaria e dal regolamento per la sua esecuzione.

Ogni modificazione al regolamento deve riportare l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, a senso del comma precedente.

Art. 44.

La costituzione è l'organizzazione dei consorzi sanitari, volontari e obbligatori, e il funzionamento di essi sono regolati dalle norme, sancite nella legge comunale e provinciale, pei consorzi pubblici in genere.

Art. 45.

Dopo il primo comma dell'art. 36 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, è aggiunto il seguente comma:

« I Comuni hanno l'obbligo di procedere alla compilazione di uno speciale elenco degli aventi diritto a tale somministrazione gratuita, secondo le norme fissate dal regolamento ».

Art. 46.

Dopo il primo capoverso dell'art. 48 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il veterinario provinciale è addetto all'Ufficio sanitario della Prefettura, come ispettore pel ramo zooiatrico.

Egli:

a) riceve le denunzie delle malattie infettive ai sensi delle disposizioni di polizia veterinaria;

b) raccoglie e coordina i dati statistici relativi alle malattie infettive del bestiame;

c) informa il Prefetto, e per esso il medico provinciale, di tutto quanto riguarda l'igiene e la sanità degli animali nella Provincia;

d) esercita la vigilanza zooiatrica nella Provincia e compie le necessarie ispezioni, che debbono essere autorizzate dal Prefetto ».

Art. 47.

Dopo il 2° comma dell'art. 50 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, è aggiunto il seguente comma:

« I Comuni hanno l'obbligo di procedere, secondo le norme fissate dal regolamento, alla compilazione di uno speciale elenco dei possessori di bestiame, che hanno diritto alle prestazioni gratuite da parte dei veterinari municipali ».

Inoltre al comma 3° dello stesso articolo sono aggiunte in fine le seguenti parole:

« e, per quanto di competenza, quelle dell'art. 33 del presente decreto ».

Art. 48.

Al servizio di assistenza medico-chirurgica nei Comuni nei quali esso non possa essere altrimenti assicurato, il Prefetto ha facoltà di provvedere incaricandone, per il tempo strettamente necessario, uno o più medici-chirurghi condotti o liberi esercenti inscritti nell'albo dell'Ordine dei sanitari della Provincia.

Il decreto del Prefetto conterrà l'indicazione del compenso che il Comune interessato dovrà corrispondere al medico-chirurgo prescelto, e che, se questi risiede nel Comune, non potrà essere inferiore allo stipendio assegnato al medico condotto che egli sostituisce.

Il provvedimento del Prefetto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso straordinario al Re, ovvero, ricorso, per legittimità, al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale.

L'incarico è obbligatorio per colui che ne è investito e sono al medesimo applicabili le disposizioni e le penalità dell'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.

Le stesse norme valgono per il servizio di assistenza e vigilanza zooiatrica.

TITOLO II.

Esercizio delle professioni sanitarie ed affini.

Art. 49.

All'art. 6 della legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli ordini dei sanitari è sostituito il seguente:

« Ciascuno degli Ordini provinciali elegge al principio di ogni triennio, a decorrere dal 1° gennaio 1924, fra i propri componenti, a maggioranza di voti ed a scrutinio segreto, il proprio Consiglio amministrativo, che sarà composto di cinque membri, se gli inscritti nell'albo non sono più di trenta, e di sette membri, se gli inscritti supereranno quel numero.

« Il ricorso contro la validità delle operazioni elettorali, che compete ad ogni iscritto nell'albo, deve essere presentato, entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati dell'elezione, al Ministro dell'interno, che provvederà con suo decreto.

« Gli attuali componenti i Consigli amministrativi di tutti gli Ordini dei sanitari scadranno dalla carica col 31 dicembre 1923 ».

Art. 50.

Al secondo comma dell'art. 7 della legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli Ordini dei sanitari sono sostituiti i seguenti:

« Un rappresentante di ciascuno dei tre Ordini fa parte del Consiglio superiore di sanità.

« Tali rappresentanti sono nominati con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, e scelti in una terna di nomi designati dai presidenti dei rispettivi Ordini del Regno in seguito ad elezione, indetta ogni triennio a cura del Ministero dell'interno, nel mese di febbraio dell'anno in cui ha luogo l'ordinaria rinnovazione dei Consigli amministrativi degli Ordini.

« Lo scrutinio è fatto pubblicamente in un giorno ed ora prestabiliti, presso la Direzione generale della sanità pubblica, da apposito ufficio, composto di tre membri del Consiglio superiore di sanità, delegati dal Ministro dell'interno, e dei quali il più anziano funziona da presidente.

« Le funzioni di segretario di detto ufficio sono compiute da un funzionario della Direzione generale della sanità pubblica.

« La terna, per ciascuno dei tre Ordini, è formata da coloro che ottengono maggior numero di voti; a parità di voti fra due o più designati, dai più anziani di età ».

Art. 51.

Il secondo comma dell'art. 9 della legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli Ordini dei sanitari è sostituito dal seguente:

« Contro la decisione dell'adunanza generale, per le materie contemplate nelle lettere *a*), *c*) del precedente articolo, è ammesso ricorso, entro 15 giorni, al Ministro dell'interno, che provvede, con suo decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità.

« Il termine per il ricorso decorre dalla data di notifica della decisione impugnata ».

Art. 52.

Alla legge sugli Ordini dei sanitari 10 luglio 1910, n. 455, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 10-*bis*. — Il Prefetto esercita la sua sorveglianza su tutto l'andamento e funzionamento degli Ordini, ed in caso di urgenza invia apposito commissario presso gli Ordini stessi, che non possano per qualsiasi motivo funzionare.

« I consigli amministrativi degli Ordini possono, inoltre, essere sciolti quando siano accertate gravi irregolarità nel funzionamento amministrativo o contabile dell'Ordine, o quando, nonostante gli inviti rivolti, persistano a violare gli obblighi loro imposti per legge, o svolgano attività che comunque possano turbare il regolare andamento dei pubblici servizi sanitari.

« Deve procedersi alle nuove elezioni entro il termine di tre mesi, salvo proroga per giustificati motivi fino a sei mesi.

« Lo scioglimento e la proroga sono ordinati per decreto del Prefetto, sentito il parere del Consiglio di prefettura.

« Contro il decreto di scioglimento del Prefetto è ammesso entro 15 giorni, ricorso al Ministro dell'interno, che provvede definitivamente ».

Art. 53.

Quando il Consiglio amministrativo dell'Ordine non provvede all'applicazione delle sanzioni disciplinari dirette a reprimere gli abusi e le mancanze, di cui i sanitari liberi esercenti iscritti nell'albo si rendessero colpevoli nell'esercizio professionale, provvede il Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, con la procedura stabilita nell'art. 39 primo comma, del presente decreto.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno, che decide definitivamente, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Art. 54.

All'art. 7 della legge 22 maggio 1913, n. 468, sono aggiunti i seguenti comma:

« E' tuttavia data facoltà al Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, di autorizzare il trasferimento, nello stesso Comune, di una farmacia da una sede ad un' altra, quando in quest'ultima sede le farmacie esistenti siano infe-

riori di numero a quelle assegnate dalla pianta organica e non possa farsi luogo all'autorizzazione per l'apertura di nuove farmacie nel Comune, in dipendenza del disposto degli articoli 2, 28 e 32 della presente legge.

« In mancanza di domanda, e nella ipotesi prevista dal precedente comma, il Prefetto, sentito il Consiglio comunale interessato, il Consiglio provinciale di sanità e la Giunta provinciale amministrativa, potrà autorizzare l'impianto e l'esercizio di una farmacia in soprannumero alla pianta organica, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento ed anche in deroga alle disposizioni di cui ai su richiamati articoli 2, 28 e 32 della presente legge ».

Art. 55.

Al primo comma dell'art. 14 della legge 22 maggio 1913, n. 468, alle parole: « per ciascuna provincia sono stabilite dal Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità » sono sostituite le seguenti: « per ciascun circondario sono stabiliti dal Sottoprefetto del circondario ».

Art. 56.

All'ultimo comma dell'art. 16 della legge 22 maggio 1913, n. 468, alle parole: « e resi esecutori dal Prefetto » sono sostituite le seguenti: « e resi esecutori dal Sottoprefetto ».

Art. 57.

Contro i provvedimenti del Prefetto, adottati ai termini degli articoli 2, 11, 24, 25, 26, 28, 32 della legge sulle farmacie 22 maggio 1913, n. 468, e degli articoli 9, 17, 18, 19, 21, 22, 54, 57 e 66 del regolamento 13 luglio 1914, n. 829, è ammesso, nei 15 giorni dalla notificazione, ricorso al Ministro dell'interno, che decide definitivamente.

Tutti gli altri provvedimenti del Prefetto contemplati dalla legge e dal regolamento predetto, sono definitivi.

TITOLO III.

Dell'igiene del suolo e dell'abitato.

Art. 58.

All'ultimo comma dell'art. 71 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, è sostituita la seguente disposizione:

« Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministro dell'interno, che decide in via definitiva ».

TITOLO IV.

Della risicoltura.

Art. 59.

L'ultimo comma dell'art. 79 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito dal seguente:

« In caso di mancato o di insufficiente adempimento del servizio di assistenza anzidetta, il Sottoprefetto emette i provvedimenti di urgenza e la relativa spesa è a carico del Comune.

« Contro il provvedimento del Sottoprefetto è ammesso ricorso al Prefetto, che decide definitivamente ».

TITOLO V.

Dell'igiene delle bevande e degli alimenti. Delle misure contro le malattie infettive e della polizia mortuaria.

Art. 60.

All'art. 114 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, è aggiunto il seguente capoverso:

« Il giudice competente può, inoltre, aggiungere a tali pene la sospensione dall'esercizio della professione o della arte ».

Art. 61.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 114 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636 e 114 del regolamento generale sanitario approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45, è da considerarsi adulterato il latte rigenerato per diluizione di quello condensato, il quale contenga meno del tre per cento di sostanza grassa.

Art. 62.

Il comma 2° dell'art. 116 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito dal seguente:

« Ove manchi, sia insalubre e sia insufficiente, ai bisogni della popolazione, il Comune può essere, per decreto del Prefetto, obbligato a provvedersene ».

Art. 63.

Al 1° comma dell'art. 123 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, sono aggiunte in fine le seguenti parole:

« e, di regola, nelle cautele igieniche necessarie durante la malattia ».

Art. 64.

Fermo rimanendo il disposto dell'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, per prevenire o combattere la diffusione di malattie infettive, ogni medico chirurgo, inscritto nell'albo di un ordine del Regno, è tenuto a prestare l'opera sua in qualsiasi Comune, al quale sia destinato rispettivamente dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, a seconda che il Comune appartenga o non alla Provincia nella quale il sanitario risiede.

Il provvedimento di destinazione determina le condizioni di assunzione e dichiara la competenza passiva della relativa spesa, in applicazione dell'art. 201 del predetto testo unico delle leggi sanitarie.

Il provvedimento del Prefetto o del Ministro è definitivo, e contro di esso è ammesso ricorso straordinario al Re ovvero ricorso, per legittimità, al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale.

Sono applicabili al caso del presente articolo le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 65.

Il procedimento di cui all'art. 127 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è applicabile in qualsiasi caso, anche all'infuori di quello di malattie epidemiche, in cui vi sia, nell'interesse della tutela della pubblica salute, necessità assoluta ed urgente di occupare proprietà particolari per servizi sanitari, compresa la protezione per le opere di presa e di conduttura delle acque potabili.

Art. 66.

Ogni cittadino, dimorante in un Comune in cui si sia manifestata una malattia infettiva di carattere epidemico,

tenuto a dare, nell'interesse dei servizi di difesa contro la malattia, le prestazioni conformi alla sua condizione, arte o professione, delle quali venga richiesto dal sindaco.

Il provvedimento del sindaco è preso su parere dell'ufficiale sanitario e contiene le condizioni di assunzione.

Contro il provvedimento del sindaco è ammesso ricorso al Sottoprefetto ovvero alla Giunta provinciale amministrativa, a termini dell'articolo 1° del testo unico 17 agosto 1907, n. 639.

Al contravventore sono applicabili le penalità dell'articolo 124 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.

Art. 67.

All'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

« La vaccinazione antivaiolosa è obbligatoria entro il primo semestre successivo alla nascita, salve le eccezioni che saranno determinate dal regolamento, e dovrà essere ripetuta quando abbia avuto esito negativo. E', inoltre, obbligatoria la rivaccinazione all'ottavo anno di età ed ogni qualvolta sia ritenuto necessario dalle autorità sanitarie per condizioni di pericolo di diffusione del vaiuolo ».

Art. 68.

All'art. 131 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

« Il vaccino antivaioloso si conserva in luogo idoneo a cura e sotto la responsabilità del medico provinciale, per essere trasmesso gratuitamente in qualunque tempo ai sindaci ed ai medici liberi esercenti, ove ne facciano richiesta alla Prefettura.

« Sono a carico della Provincia le spese occorrenti per la provvista del vaccino nella misura stabilita dal medico provinciale, nonchè quelle per la conservazione e per la spedizione del vaccino.

« Sono a carico dei Comuni le spese per il servizio di vaccinazione e per la regolare tenuta dei relativi registri.

« E' in facoltà della Provincia di integrare il servizio di vaccinazione e rivaccinazione con interventi diretti.

« Tale integrazione può essere dichiarata obbligatoria con decreto del Prefetto nei casi e nei modi, di cui al 2° comma dell'art. 9 del presente decreto ».

Art. 69.

Al 1° comma dell'art. 158 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito il seguente:

« Nelle zone, di cui al precedente art. 157, ai coloni ed agli operai impiegati in modo permanente od avventizio in qualsiasi lavoro con rimunerazione fissa o a cottimo, dove e in quanto le istituzioni pubbliche di beneficenza non hanno mezzi per provvedervi, l'Amministrazione provinciale fornirà gratuitamente il chinino per tutta la durata del trattamento preventivo e curativo dell'infezione malarica secondo l'avviso del medico provinciale, sugli elementi fornitigli dal medico circondariale. I Comuni ne cureranno la distribuzione secondo le prescrizioni del medico comunale o del medico che ne ha l'incarico.

« Al 2° e al 3° comma del cennato art. 158 del testo unico, la parola « Comune » è sostituita coll'altra « Provincia ».

Art. 70.

Al 1° comma dell'art. 159 del testo unico 1° agosto 1907, n. 636, sono sostituite con quelle di « Deputazione provinciale » le parole « Giunta comunale ».

Art. 71.

La Provincia deve dar prova al Prefetto, entro il mese di febbraio di ciascun anno, di essersi provvista del chinino necessario. In caso di inadempienza il Prefetto provvede, senz'altro, all'ordinazione a carico e per conto della Provincia.

Art. 72.

Il riconoscimento delle circostanze determinanti l'obbligo dell'impianto dei mezzi di difesa contro la penetrazione degli insetti aerei, previsto dall'art. 162 del testo unico delle leggi sanitarie, viene fatto dal medico provinciale con motivato rapporto e la dichiarazione è fatta per decreto del Prefetto. Il provvedimento è definitivo.

Art. 73.

L'art. 188 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito dal seguente:

« In caso di resistenza o di rifiuto da parte del Comune nell'adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni contenute nella presente sezione V, provvederà il Sottoprefetto, occorrendo anche per mezzo di apposito commissario.

« E' fatta salva la competenza della Giunta provinciale amministrativa nei casi contemplati dagli articoli 219 e 220 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148 ».

Art. 74.

Nelle Provincie, che abbiano avuto endemia pellagrosa, continueranno ad avere vigore le disposizioni profilattiche dettate dagli articoli 182 a 192 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636, fino a tre anni dopo la revoca della dichiarazione di cui all'art. 181 del detto testo unico.

Art. 75.

Al primo, al secondo ed al terzo comma dell'art. 4 della legge 24 luglio 1919, n. 1382, sono sostituiti i seguenti:

« Con l'approvazione del Prefetto, udita la Giunta provinciale amministrativa, potranno essere costituiti, fra la Provincia e Comuni nella medesima compresi, consorzi per la creazione di istituti di cura a norma dell'art. 1, per la istituzione ed il funzionamento di dispensari antitubercolari ed in genere per la esplicazione delle diverse forme di attività dirette a combattere la tubercolosi.

« Con l'approvazione del Ministro dell'interno, potranno essere costituiti consorzi fra Provincie limitrofe, fra Provincie e Comuni appartenenti a Provincie limitrofe, uditi i Prefetti e le Giunte provinciali amministrative delle circoscrizioni medesime.

« A detti consorzi possono partecipare, altresì, altri Enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti ».

« Il Prefetto ed il Ministro dell'interno, secondo la rispettiva competenza, provvedono alla eventuale dichiarazione di obbligatorietà per Comuni e Provincie e alla costituzione di detti consorzi, nonchè all'approvazione dello Statuto ».

Art. 76.

Nella prima parte dell'art. 38 del regolamento di polizia veterinaria, pubblicato con R. decreto 10 maggio 1914, numero 539, sono sostituite alle corrispondenti attuali parole le seguenti:

« I trattamenti immunizzanti degli animali devono essere eseguiti sotto la osservanza delle seguenti condizioni ».

Nello stesso articolo è inserita, prima dell'attuale terzo comma, la disposizione seguente:

« Il Prefetto può, quando lo ritenga necessario, ordinare di ufficio i trattamenti immunizzanti ».

Art. 77.

Dopo il 1° comma dell'art. 197 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è aggiunto il seguente:

« Il Prefetto che autorizza il trasporto di un cadavere in un Comune appartenente ad un altra Provincia del Regno, deve dare avviso dell'autorizzazione concessa al Prefetto della Provincia, cui appartiene il Comune nel quale lo stesso cadavere deve essere trasportato ».

E' abrogato l'art. 26 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con R. decreto 25 luglio 1892, n. 448.

TITOLO VI.

Dei regolamenti locali d'igiene.

Art. 78.

L'art. 200 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito dal seguente:

« I regolamenti locali di igiene e gli altri regolamenti attribuiti da leggi sanitarie ai Comuni sono deliberati dai Consigli comunali e approvati dalla Giunta provinciale amministrativa, previo parere del Consiglio provinciale di sanità.

« Il Sottoprefetto potrà assegnare al Comune un termine per la compilazione del proprio regolamento locale di igiene o di altro regolamento obbligatorio, trascorso il quale lo compilerà d'ufficio.

« Sono attribuiti al Prefetto l'esame e l'apposizione del visto ai regolamenti predetti dopo l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

« Il Prefetto trasmette copia dei regolamenti vistati al Ministro dell' interno, il quale, udito il parere del Consiglio superiore di sanità e del Consiglio di Stato, può annullarli o introdurre modificazioni ed aggiunte ».

TITOLO VII.

Disposizioni generali e transitorie.

Art. 79.

All'art. 4 del decreto Luogotenenziale 1° agosto 1915, numero 1188, convertito in legge con l'art. 1 della legge 21 aprile 1921, n. 596, è sostituito il seguente:

« Il decreto Ministeriale dovrà essere trasmesso, pel riscontro, alla Corte dei conti insieme con l'atto di concessione del mutuo ».

Art. 80.

All'art. 201 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, sono aggiunte:

alla lettera *a*), del 2° comma, le parole: « nonchè per i mezzi necessari ad assicurare la profilassi sanitaria, adeguati alle condizioni locali e all'importanza del Comune, a norma dell'art. 4 del presente decreto »;

alla lettera *f*), dello stesso comma, dopo le parole « quelle indicate negli articoli », il n. « 36 »;

alla lettera *b*), del 3° comma, le parole: « e quelle per la integrazione del servizio di vaccinazione e rivaccinazione, di cui all'ar. 68 del presente decreto »;

alla lettera *c*), le parole: « e degli uffici sanitari circondariali a norma del regolamento e per la coordinazione con i servizi igienico sanitari provinciali »;

infine, dopo la lettera *d*), le parole: « e quelle per i laboratori, di cui all'art. 5 del presente decreto; per il servizio antirabbico, di cui all'art. 7 del presente decreto; per la integrazione dei servizi locali di assistenza e di profilassi, a norma degli articoli 8 e 9 del presente decreto, e per il servizio antimalarico di cui all'art. 69 del presente decreto.

Art. 81.

L'art. 203 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636, è sostituito dal seguente:

« In caso di contestazione circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per la Provincia o per il Comune, il Prefetto decide definitivamente, sentito il parere della Giunta provinciale amministrativa ».

Art. 82.

Sono demandati al Sottoprefetto i provvedimenti del Prefetto, indicati:

all'art. 69, 71 1° comma, 155 e 183 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

agli articoli 92, 95, 103 e 153 del regolamento generale sanitario, approvato con R. decreto 3 febbraio 1901, n. 45;

all'art. 102 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con R. decreto 25 luglio 1892, n. 488;

agli articoli 7, ultimo comma e 22, 1° comma, della legge sulle farmacie 22 maggio 1913. n. 468, e all'art. 11 del regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con R. decreto 13 luglio 1914, n. 829.

Contro i provvedimenti del Sottoprefetto è ammesso, entro 15 giorni dalla notificazione, ricorso al Prefetto, che provvede definitivamente.

Art. 83.

Sono definitivi i provvedimenti del Prefetto indicati:

agli articoli 181, 193 e 199 del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636;

all'art. 87 del regolamento generale sanitario, approvato con Regio decreto 3 febbraio 1901, n. 45;

all'art. 36 del regolamento approvato con Regio decreto 19 luglio 1906, n. 466;

all'art. 4 del regolamento, approvato con Regio decreto 28 febbraio 1907, n. 61;

all'art. 38 del regolamento, approvato con Regio decreto 5 novembre 1903, n. 451;

agli articoli 25, 26 e 111 del regolamento, approvato con Regio decreto 25 luglio 1892, n. 448;

agli articoli 9, 11, 12, 19, 23, 25, 27, 37, 38 e 64 del regolamento, approvato con Regio decreto 10 maggio 1914, n. 533.

Art. 84.

Negli articoli 5, 6, 12, 14. 16, 17 della legge 30 marzo 1893, n. 184, concernente la polizia delle miniere cave e torbiere, alla parola « Prefetto » è sostituita quella di « Sottoprefetto ».

E' abrogato il 2° comma dell'art. 16 predetto e sostituito dal seguente:

« Entro dieci giorni dalla notificazione dell'ordinanza, gli interessati potranno presentare reclamo al Prefetto, il quale decide definitivamente ».

Art. 85.

I provvedimenti di autorizzazione e di sospensione indicati negli articoli 7 e 8 della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale sono dati con decreto del Sottoprefetto, sentita la Giunta comunale competente.

Art. 86.

A meno che non sia diversamente stabilito per singoli casi:

a) contro i provvedimenti delle autorità sanitarie comunali è ammesso ricorso gerarchico al Sottoprefetto che decide, udito il parere del medico circondariale;

b) contro i provvedimenti del Sottoprefetto è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, che decide definitivamente, udito il parere del medico provinciale.

Sono altresì soggetti a ricorso gerarchico i provvedimenti del Sottoprefetto, emanati in virtù della delegazione indicata nel 2° comma dell'art. 3 del Regio decreto di pari data relativo alla riforma degli ordinamenti amministrativi provinciali e comunali.

Il termine utile per la presentazione dei ricorsi al Sottoprefetto o al Prefetto è di quindici giorni dalla notifica o comunicazione dell'atto o provvedimento contro cui si ricorre.

c) contro i provvedimenti del Prefetto che non siano definitivi, è ammesso, entro il termine di 15 giorni, ricorso gerarchico al Ministro dell'interno che decide definitivamente.

I ricorsi gerarchici al Governo del Re, previsti nelle leggi e regolamenti sanitari, sono decisi in ogni caso con provvedimento definitivo del Ministro.

Art. 87.

Il Governo del Re ha facoltà, in qualunque tempo, sia sopra denuncia, sia per propria iniziativa, di dichiarare per decreto reale, sentito il Consiglio di Stato, la nullità degli atti e provvedimenti che contengano violazioni di legge e di regolamenti generali o speciali.

Salvo i casi in cui, secondo le leggi vigenti, sia data l'azione giudiziaria, contro il decreto Reale è ammesso ricorso per legittimità al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, ovvero ricorso straordinario al Re.

Art. 88.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con le norme del presente decreto.

Art. 89.

Il Governo del Re è autorizzato a provvedere al coordinamento in testo unico delle presenti con altre disposizioni di legge e a introdurre nei regolamenti relativi ogni altra disposizione diretta a decentrare, per quanto sia possibile, le funzioni amministrative e tecnico sanitarie dagli organi dell'Amministrazione centrale in quelli dell'Amministrazione provinciale.

Art. 90.

Le disposizioni riportate negli articoli 5, 6, 7 e 69 del presente decreto avranno effetto non oltre il 31 dicembre 1924.

Le disposizioni con le quali il presente decreto deferisce al Sottoprefetto nuove attribuzioni in materia tecnico-sanitaria avranno effetto a misura che sarà attuata l'organizzazione sanitaria circondariale, la quale dovrà essere completata non oltre il 31 dicembre 1924.

In ogni altro caso, e salvo che dal testo delle singole disposizioni non sia stabilito un termine speciale, tutte le altre norme avranno effetto il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 gennaio 1924
Atti del Governo, registro 220, foglio 107. — GRANATA.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1923, n. 2859.

Elenco dei giorni festivi a tutti gli effetti civili, delle feste nazionali e delle solennità civili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'elenco dei giorni festivi a tutti gli effetti civili, delle feste nazionali, delle solennità civili, resta stabilito come appresso:

A) *Giorni festivi a tutti gli effetti civili*:

tutte le domeniche;
il primo giorno dell'anno;
il giorno dell'Epifania;
il XXI Aprile - Natale di Roma;
il giorno dell'Ascensione;
il giorno del *Corpus Domini*;
il giorno dei Santi Pietro e Paolo;
il giorno dell'Assunzione della B. V. M.;
il XX Settembre;
il giorno di Ognissanti;
il giorno IV Novembre;
il giorno della Concezione della B. V.M.;
il Natale.

B) *Feste nazionali*:

prima domenica di giugno - Celebrazione dell'Unità d'Italia e dello Statuto;
IV Novembre . Anniversario della Vittoria.

C) *Solennità civili:*

XXI Aprile - Natale di Roma;
XXIV Maggio - Anniversario della dichiarazione di guerra;
XX Settembre - Anniversario della entrata dell'Esercito italiano in Roma;
XI Novembre - Genetliaco di S. M. il Re.

Art. 2.

I Comuni dovranno celebrare, secondo le disposizioni in vigore, le feste nazionali, e le solennità civili, stanziando, nei propri bilanci, le spese all'uopo occorrenti.

Art. 3.

Sono revocate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto, che sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 9 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 74. — GRANATA.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 2866.
Varianti al regolamento sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina 6 marzo 1898, n. 59, e sue successive modificazioni;
Vista la legge 11 giugno 1922, n. 814, sul reclutamento e avanzamento dei corpi militari della Regia marina;
Visto il regolameno 4 settembre 1898, n. 444, sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina e sue successive modificazioni;
Sentito il parere del Consiglio superiore di marina, che ha dato parere in massima favorevole;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al regolamento sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444, e sue successive modificazioni sono apportate le varianti annesse al presente decreto, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro per la marina.
Tali varianti entreranno in vigore con la data del 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 81. — GRANATA.

Varianti al regolamento sull'avanzamento dei corpi militari della Regia marina approvato con R. decreto 4 settembre 1898, n. 444, e sue successive modificazioni.

Art. 1.

L'art. 60 del R. decreto 4 settembre 1898, n. 444, è sostituito dal seguente:
« Le condizioni per la nomina a guardiamarina e a sottotenente macchinista sono quelle stabilite dall'art. 1 della legge 11 giugno 1922, n. 814 ».
La ferma, di cui nel citato articolo, contratta dagli allievi della Regia accademia navale decorrerà in ogni caso dalla nomina ad ufficiale.

Art. 2.

Dopo l'art. 73 del predetto regolamento è inserito il seguente:
« Art. 73-*bis*. — Agli effetti dell'avanzamento ciascun corso s'intende costituito dagli ufficiali che hanno seguito insieme l'ultima classe del corso normale della Regia accademia navale superando i relativi esami nella prima e seconda sessione, o dagli ufficiali che sono stati ammessi nel rispettivo corpo in seguito al medesimo bando di concorso, con l'aggiunta, sì per quelli come per questi, di quegli ufficiali che in seguito a speciali ammissioni, o per altre cause, abbiano preso anzianità di grado fra il primo del corso stesso ed il primo del corso successivo
« Il disposto del secondo comma dell'art 79 è esteso ai tenenti macchinisti ed agli ufficiali degli altri corpi ».

Art. 3.

L'art. 74 è abrogato e sostituito dal seguente:
« Ferme restando per gli ufficiali provenienti dai ruoli di complemento, le disposizioni del R decreto 10 agosto 1919, n. 1475 (convertito in legge con legge 9 aprile 1922, n 480) e del R. decreto 25 agosto 1919, n. 1512, e del R. decreto 28 agosto 1921, n. 1296 (convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 966) sono esclusi definitivamente dall'avanzamento:
« 1° Gli ufficiali di grado superiore a capitano di corvetta o maggiore giudicati non idonei all'avanzamento;
« 2° Gli ufficiali aventi grado di capitano di corvetta o di maggiore, di tenente di vascello o di capitano e gli ufficiali del corpo Reali equipaggi, che in due successivi scrutini, ordinari o suppletivi, per la promozione ad un medesimo grado sono stati giudicati non idonei, purchè fra le due dichiarazioni di non idoneità siano interceduti non meno di dieci mesi:
« 3° Gli ufficiali subalterni eccettuati quelli del corpo Reali equipaggi), che sono stati giudicati non idonei all'avanzamento nel terzo ed ultimo scrutinio, di cui ai successivi articoli 80-*bis* ed 80-*ter*.
« 4° Gli ufficiali che, chiamati a sostenere l'esame di riparazione col corso successivo sono riprovati anche in tale esame;
« 5° Gli ufficiali che, essendo iscritti nel quadro di avanzamento al grado superiore, rinuncino per due volte all'avanzamento ad un medesimo grado, purchè la rinuncia non sia causata da infermità e fra le due rinunzie siano trascorsi non meno di dieci mesi;
« 6° Gli ufficiali che in almeno tre successivi scrutini per l'avanzamento a quei gradi per i quali la promozione ha luogo secondo l'esclusivo criterio della scelta, non siano stati presi in esame per deficienza nelle condizioni d'imbarco, di comando o simili, mentre furono scrutinati ufficiali meno anziani, sempre quando tra il primo e l'ultimo di detti scrutini siano interceduti non meno di venti mesi, e la suddetta deficienza non sia da ascriversi esclusivamente a causa di servizio, od a malattia per causa di servizio.
« Non si farà luogo però all'esclusione definitiva dall'avanzamento, per gli ufficiali di cui al n 6, se non in seguito a conforme dichiarazione della competente Commissione d'avanzamento, appositamente interpellata.

« Gli ufficiali subalterni esclusi definitivamente dall'avanzamento cessano di appartenere ai ruoli del servizio attivo permanente col trattamento previsto dalle vigenti disposizioni e a norma delle disposizioni stesse sono iscritti nei ruoli degli ufficiali di complemento, dove, se del caso, compiono col grado posseduto la ferma contratta ».

Art. 4.

Dopo l'art. 80 sono inscritti i seguenti articoli 80-*bis* ed 80-*ter*:

« Art. 80-*bis*. — I guardiamarina e sottotenenti macchinisti dichiarati una prima volta non idonei al grado superiore sono sottoposti a nuovo scrutinio dopo un ulteriore servizio di non meno di cinque mesi dalla data della dichiarazione di non idoneità e se giudicati idonei sono promossi secondo l'ordine della loro anzianità relativa, ma in coda al corso cui appartengono. Se anche nel secondo scrutinio sono dichiarati non idonei, sono sottoposti ad un terzo ed ultimo scrutinio dopo un ulteriore servizio di non meno di sette mesi dalla data della seconda dichiarazione di non idoneità, e, se, giudicati idonei, sono prommossi giusta l'ordine della loro anzianità relativa, ma, dopo i colleghi dichiarati idonei nel secondo scrutinio ed inoltre, agli effetti dell'avanzamento a tenente di vascello od a capitano macchinista, si considerano appartenenti al corso successivo. »

« Art. 80-*ter*. — Per lo svolgimento del concorso per esami previsto dall'art. 7 della legge 11 giugno 1922, n. 514, per l'avanzamento a tenente di vascello ed a capitano macchinista, i sottotenenti di vascello ed i tenenti macchinisti sono a tempo opportuno, e distintamente per corsi, chiamati a frequentare un corso superiore di studi presso la Regia accademia navale, il quale dovrà essere seguito contemporaneamente da tutti gli ufficiali costituenti un medesimo corso a sensi del precedente art. 73-*bis*, senza che alcuno possa esserne esonerato, salvo gravi motivi di salute od imperiose ragioni di servizio.

« E' condizione indispensabile per essere scrutinati agli effetti dell'avanzamento l'aver superato gli esami finali del corso superiore: le materie d'insegnamento, su cui vertiranno gli esami, saranno determinate con decreto Reale.

« Gli ufficiali riprovati nella prima sessione di esami in non più di due materie obbligatorie sono chiamati ad un esame di riparazione e, se approvati, sono classificati in coda al proprio corso. Se invece sono nuovamente riprovati, sono chiamati ad un secondo ed ultimo esame di riparazione col corso successivo (senza però seguirne le lezioni), col quale, se approvati, vengono classificati.

« La rinuncia a seguire il corso superiore, come pure la rinuncia totale o parziale, agli esami finali di esso, sono equiparate, a tutti gli effetti, alla riprovazione, a meno che dipendano da gravi motivi di salute; il non presentarsi a tutte le prove di esame o ad alcuna fra esse, o il desisterne, vale come rinuncia tacita.

« I sottotenenti di vascello ed i tenenti macchinisti giudicati dalla Commissione d'avanzamento non idonei al grado superiore sono sottoposti a nuovo scrutinio dopo un ulteriore servizio di non meno di cinque mesi dalla dichiarazione di non idoneità e, se riconosciuti idonei, sono classificati in coda al proprio corso secondo l'ordine di classificazione definitiva da stabilirsi a norma del successivo art. III C. Se giudicati non idonei anche nel secondo scrutinio, sono sottoposti ad un terzo ed ultimo scrutinio dopo un ulteriore servizio di non meno di sette mesi dalla seconda dichiarazione di non idoneità e, ove siano giudicati idonei, sono classificati con il corso successivo in base al punto totale riportato nella classificazione definitiva da stabilirsi a norma dell'art. III C.

« Per gli ufficiali di vascello provenienti dai ruoli di complemento restano ferme le disposizioni del R. decreto 10 agosto 1919, n. 1475 (convertito in legge 9 aprile 1922, n. 480), e del R. decreto 25 agosto 1919, n. 1512; per gli ufficiali degli altri corpi provenienti dai ruoli di complemento restano ferme le disposizioni dell'art. 5 del R. decreto 28 agosto 1921, n. 1296 (convertito nella legge 29 giugno 1922, n. 966) ».

Art. 5.

Gli articoli 82 e 85 sono abrogati e sostituiti dal seguente:

« Art. 80-*quater*. — Ai sottotenenti commissari e di porto ed ai tenenti del genio navale, medici, chimici farmacisti e commissari sono estese rispettivamente le disposizioni dell'art. 80-*bis* e del penultimo capoverso dell'art. 80-*ter*. I sottotenenti e tenenti predetti dichiarati idonei nel terzo scrutinio sono considerati come appartenenti al corso successivo, agli effetti del concorso per l'avanzamento al grado di maggore.

« Qualora al concorso per l'avanzamento a maggiore del genio navale, medico, chimico farmacista e commissario o a capitano di porto siano chiamati ufficiali appartenenti a più concorsi di ammissione, si faranno tante classificazioni distinte, quanti sono i concorsi.

« I capitani del genio navale, medici, chimici farmacisti e commissari ed i tenenti di porto riprovati anche in una sola delle materie obbligatorie dell'esame per l'avanzamento al grado superiore sono ammessi ad un solo esame di riparazione, nelle materie in cui sono caduti, insieme con il concorso successivo, e, se approvati, sono classificati insieme con questo.

« Al concorso per l'avanzamento a maggiore del genio navale, medico, chimico farmacista e commissario e a quello per l'avanzamento a capitano di porto si esplicano le disposizioni dell'articolo 80-*ter*, terz'ultimo capoverso.

« I capitani di cui al presente articolo ed i tenenti di porto che, dichiarati non idonei al grado superiore dalla Commissione d'avanzamento, riportino l'idoneità in un secondo scrutinio, sono classificati in coda al proprio corso: se dichiarati non idonei anche nel secondo scrutinio, senza che ne segua la esclusione definitiva dall'avanzamento, qualora vengano poi giudicati idonei in un terzo o successivo scrutinio, sono classificati col concorso immediatamente successivo al proprio ».

Art. 6.

La lettera *C* dell'art. 111, modificato col R. decreto 29 giugno 1913, n. 880, è abrogata e sostituita dalla seguente:

« Trattandosi di quadro d'avanzamento per concorso, la Commissione, dopo avere accertato l'idoneità al grado superiore nel modo indicato nell'art. III, assegna a ciascuno degli ufficiali dichiarati idonei un punto da 10 a 20, rappresentante il merito comparativo dei singoli candidati: la somma del punto di merito col punto medio di esame raddoppiato determina la classificazione definitiva dei candidati, i quali sono inscritti nel quadro secondo l'ordine di tale classificazione.

« A parità di punti, ha la precedenza il candidato più anziano ».

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 7.

Per gli ufficiali che, in base all'art. 3 del presente decreto si trovino, all'entrata in vigore del decreto stesso, in condizioni di essere esclusi definitivamente dall'avanzamento, l'esclusione definitiva non potrà essere applicata se non dopo una nuova dichiarazione di non idoneità o dopo una nuova rinuncia.

Roma, addì 23 dicembre 1923.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la marina
REVEL.

REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 2868.

Contributo dovuto al Sindacato obbligatorio delle miniere di zolfo della Sicilia, per l'anno 1924.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 2 del decreto-legge 6 maggio 1915, n. 590, recante provvedimenti relativi al Sindacato obbligatorio siciliano di mutua assicurazione per gl'infortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo;

Vedute le leggi 11 luglio 1906, n. 396, e 14 luglio 1907, n. 527;

Veduto il R. decreto 27 maggio 1923, n. 1219, col quale veniva stabilita la misura del contributo dovuto al Sindacato suddetto per l'esercizio 1923;

Considerata la necessità di stabilire un contributo provvisorio per l'esercizio 1924, in attesa di potere esaminare le deliberazioni al riguardo dell'assemblea generale dei soci e i necessari documenti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1219, concernente la misura del contributo dovuto per l'esercizio 1923 al Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione per gli in-

fortuni sul lavoro nelle miniere di zolfo della Sicilia, si applicano, fino a nuova disposizione, anche per l'esercizio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 83. — GRANATA.

REGIO DECRETO 6 dicembre 1923, n. 2869.

Costituzione del Consiglio d'amministrazione presso ciascun ufficio di contabilità e di revisione di Corpo d'armata.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 17 febbraio 1884, n. 2016, per l'amministrazione del patrimonio dello Stato:

Vista la legge del 17 luglio 1910, n. 511, per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il decreto-legge del 19 luglio 1923, n. 1857, che affida agli uffici di contabilità e di revisione istituiti presso i comandi di Corpo d'armata, il servizio delle contabilità speciali con le sezioni di tesoreria;

Sentito il Consiglio di Stato:

Udito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Gli uffici di contabilità e di revisione istituiti alla dipendenza dei comandi di Corpo d'armata, per l'esplicazione delle attribuzioni loro conferite col decreto-legge 19 luglio 1923, n. 1857, hanno un proprio Consiglio d'amministrazione costituito:

dell'ispettore contabile e capo dell'ufficio, presidente;

dell'ufficiale superiore d'amministrazione che lo segue in grado od in anzianità, relatore:

dei tre capitani d'amministrazione più anziani, dei quali i due primi, membri:

e il terzo, segretario.

Il segretario avrà pure le funzioni di direttore dei conti. Nelle assenze del presidente, la carica viene assunta dal relatore, il quale cumula le due cariche.

Il relatore, nelle sue assenze, è sostituito dal capitano presente più anziano.

Nelle assenze del segretario, le sue funzioni sono assunte dal capitano designato dal presidente.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1924.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 84. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 23 dicembre 1923, n. 2894.

22ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 23 dicembre 1923, sul decreto che autorizza una 22ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ,

Negli stati di previsione dei Ministeri degli affari esteri, della istruzione pubblica e dell'interno per l'esercizio finanziario corrente occorre far luogo alla assegnazione di fondi nella misura sottoindicata per fronteggiare necessità urgenti ed inderogabili per i titoli di cui appresso:

Ministero degli affari esteri:

L. 200,000 per pagamento di indennità di primo stabilimento e rimborso spese di viaggio a personale delle Legazioni e dei Consolati all'estero;

Ministero della istruzione pubblica:

L. 113,170 per la esecuzione di opere conservative delle fabbriche intraprese per l'ampliamento della Scuola di applicazione per gli ingegneri in Roma;

Ministero dell'interno:

L. 150,000 per spese di arredamento delle nuove Prefetture di Taranto e Spezia.

Il Consiglio dei Ministri, valendosi della facoltà prevista dall'articolo 42 delle nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ha deliberato di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste la complessiva somma di L. 463,170, la quale, giusta l'unito schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra, viene ripartitamente inscritta negli stati di previsione dei Ministeri anzidetti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle nuove disposizioni sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 8,941,261.67, rimane disponibile la somma di L. 6,058,738.33;

Sentito il Consiglio dei Ministri:

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 22ª prelevazione nella somma di L. 463,170 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli dei bilanci dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo:

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 24. — Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, ecc. . . . . L. 200,000

Ministero dell'istruzione pubblica:

Cap. n. 148-IV (nuovo). — Spese per l'esecuzione di urgenti opere di conservazione delle fabbriche intraprese per l'ampliamento della Scuola di applicazione per gli ingegneri in Roma » 113,170

Ministero dell'interno:

Cap. n. 35. — Rimborso al Provveditorato generale dello Stato per spese d'ufficio, cancelleria, ecc. . . . . » 150,000

L. 463,170

Art. 2.

In relazione alla maggiore assegnazione di L. 150,000 autorizzata col precedente articolo a favore del capitolo n. 35: « Rimborso al Provveditorato generale dello Stato, ecc. » dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, per l'esercizio finanziario 1923-24, sono introdotte le variazioni che seguono nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze ed in quello dell'entrata per l'esercizio finanziario medesimo.

Ministero delle finanze:

Cap. n. 205. — Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, ecc. . . . . L. 150,000

Entrata:

Cap. n. 112-*bis*. — Rimborso dalle Amministrazioni centrali dello Stato al Provveditorato generale dello Stato, ecc. . . . . » 150,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 111. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 6 gennaio 1924, n. 7.

26ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 6 gennaio 1924, sul decreto che autorizza una 26ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24.

MAESTÀ.

Il fondo disponibile nel bilancio del Ministero dell'istruzione, per l'esercizio in corso, per assegni e indennità al personale addetto ai Gabinetti, si palesa insufficiente a sopperire a necessità manifestatesi, per le quali occorre far luogo ad una maggiore assegnazione di L. 25,000

Per provvedere all'uopo viene autorizzato, ai sensi dell'art. 42 delle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, il prelevamento di detta somma dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, giusta il seguente schema di decreto che il riferente si onora di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 9,506,105.97, rimane disponibile la somma di L. 5,493,894.03;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 348 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1923-24, è autorizzata una 26ª prelevazione nella somma di L. 25,000 da assegnare a favore del capitolo n. 2: « Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti », dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 110. — GRANATA.

REGIO DECRETO 28 novembre 1923, n. 2751.

Istituzione di un Regio consolato di seconda categoria, in Monrovia.

N. 2751. R. decreto 28 novembre 1923 col quale, sulla proposta del Ministro *ad interim* per gli affari esteri, viene istituito un Regio consolato di seconda categoria in Monrovia con giurisdizione sulla Liberia.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1923.

REGIO DECRETO 18 novembre 1923, n. 2867.

Facoltà al Consorzio di Ponte in Valtellina di riscuotere i contributi dei soci nelle forme fiscali.

N. 2867. R. decreto 18 novembre 1923, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene concesso al Consorzio di Ponte in Valtellina (provincia di

Sondrio), dichiarato obbligatorio con decreto prefettizio 7 marzo 1923, la facoltà di riscuotere i contributi dei soci, con i privilegi e nelle forme fiscali.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1924.

REGIO DECRETO 9 dicembre 1923, n. 2883.

Regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia d'Istria.

N. 2883. R. decreto 9 dicembre 1923 col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia nei comuni della provincia d'Istria, deliberato dalla Giunta provinciale amministrativa di Pola nella adunanza del 29 giugno 1923.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *gennaio* 1924.

DECRETO COMMISSARIALE 20 dicembre 1923.

Dichiarazione di pubblica utilità della zona di terreno compresa fra i campi di aviazione di Lonate Pozzuolo e della Malpensa (Milano).

IL VICE COMMISSARIO PER L'AERONAUTICA

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;
Visti i Regi decreti 8 aprile, 12 luglio 1923, nn. 820 e 1542;

Decreta:

Articolo unico.

È dichiarata di pubblica utilità la zona di terreno da adibirsi ad usi aeronautici compresa fra gli attuali campi di aviazione di Lonate Pozzuolo e della Malpensa (Milano), della lunghezza di circa metri 9700 e della larghezza di circa metri 2000.

Tutte le operazioni inerenti all'espropriazione ed i relativi lavori, verranno ultimati nel termine di un anno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1923.

Il Vice commissario: FINZI.

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1924.

Proroga del bando di concorso per la cattedra di oreficeria artistica nel Regio istituto artistico industriale di Venezia.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale del 24 settembre 1923, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1923, col quale è indetto il concorso, per titoli e per esami, alla cattedra di oreficeria artistica con l'obbligo della direzione di un laboratorio presso il Regio istituto artistico industriale di Venezia;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso predetto, è prorogato a tutto il giorno 13 aprile 1924.

Il Ministro: CORBINO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Concessione di diplomi al merito della redenzione sociale in applicazione del R. decreto 19 ottobre 1922, n. 1440.

Decreti di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 11 *dicembre* 1923

DIPLOMI DI PRIMO GRADO.

1. — Ardisson cav. uff. avv Pietro.
2. — Magri cav. dott. Mario.

DIPLOMI DI SECONDO GRADO.

1 — Merlo cav. Vincenzo.
2. — Bay comm prof. Francesco.
3. — Violardi di Sandigliano comm gen. Tommaso.
4. — Fiandra cav. uff. Umberto.
5. — Stillio Ernesto.
6. — Bosco Victor.
7. — Morici cav. uff Ottaviano.
8. — Zoccoletti Maria.
9. — Cappa cav Oreste.
10 — Antoldi comm. avv Luigi.
11 — Preda comm Piero.
12. — Giannini gr. uff. dott Amedeo.
13. — Pietrantoni cav. uff. avv. Giuseppe.
14. — Saporito comm. prof. Filippo.
15 — Canobbio comm rag. Paolo.
16. — Altamura comm. Benedetto.
17. — La Monica comm. Raffaele.
18 — Galli cav uff dott. Eugenio.
19 — Benucci cav. Francesco.
20 — Cataliotti cav. uff. nob. dott Alessandro.
21. — Terruzzi cav uff. rag Carlo.
22. — Giani cav rag Armando
23. — Costanzo cav. dott. Michele.
24. — Giordano cav. rag Osvaldo.
25. — Ferro Luzzi cav. dott. Gaspare.
26. — Della Vecchia cav dott. Raffaele.
27 — Pollina cav. dott. Orazio.
28. — Melis cav. dott. Guido.
29 — De Crecchio comm prof Giuseppe.
30. — Santelli cav. dott. Mario.
31 — Del Vecchio cav uff. dott Salvatore.
32. — Desiati cav. dott. Francesco.
33. — De Fortuna cav. Giuseppe.
34. — Oliver cav. Edmondo.
35. — Benchi Pietro.
36. — Contessa Carmelita Cagnola Zucchini Solimei.
37 — Contessa Carolina Isolani.
38. — Nerozzi Amelia.
39 — Micheli Emilia.
40. — Solari comm. dott. Gregorio.
41. — Colosimo cav uff rag Eugenio.
42 — Tedeschi cav. rag Antonio.
43. — Perez cav Teodoro
44. — Bernabò Silorata cav. Pietro.

DIPLOMI DI TERZO GRADO.

1 — Ottolenghi comm Cesare.
2. — Ferraccini comm Silvio.
3. — Calligaris comm dott. Giuseppe.
4. — Ferrua cav. Carlo
5 — Aloi cav uff. Rocco.
6. — Riccio rag. Lino.
7. — Obert avv. Gino.
8 — Chiri Giuseppe
9 — Armani don Augusto.
10. — Barosi Moreo Anita.
11 — Rossi cav. Luigi.
12 — Mezzanotte cav. Gaetano.
13 — Del Po Umberto.
14 — De Grazia avv. Francesco.
15 — Milia comm avv Guglielmo.
16. — Montemurri cav. rag. Ernesto.

17. — Modena cav. rag. Flaminio.
18. — Werthmüller cav. dott. Enrico.
19. — Luconi cav. dott. Giuseppe.
20. — Barcellona cav. rag. Gaetano.
21. — Demegni cav. rag. Agostino.
22. — Cinque cav. rag. Mariano.
23. — Scandurra dott. Andrea.
24. — Mazzarisi dott. Stefano.
25. — Pulvirenti dott. Rosario.
26. — Coppola dott. Roberto.
27. — Rizzo cav. rag. Luigi.
28. — Bastardi cav. uff. dott. Alfonso.
29. — Belfiore cav. Salvatore.
30. — Cobau Apelle.
31. — Giannettoni Bernardino.
32. — Spina Antonio.
33. — Nappi cav. Antonio.
34. — Pantaleo Beniamino.
35. — Malfa Rosario.
36. — Goatelli Girolamo.
37. — Stanziano Giuseppe.
38. — Avenali Giuseppe.
39. — Pace dott. Eduardo.
40. — Tridenti cav. rag. Tommaso.
41. — Curradi cav. Giuseppe.
42. — Borrometi Aurelio.
43. — Montesanti Battistino.
44. — Catalano Giosuè.
45. — De Luigi Laura.
46. — Canestraro Michele.
47. — Focanti Teodorico.
48. — Tarsia di Belmonte rag. Eugenio.
49. — Bartolozzi cav. Ettore.
50. — Prof. rag. Ceroni.

Decreto di S. E. il Ministro Guardasigilli in data 7 gennaio 1924.

DIPLOMA DI TERZO GRADO.

Suor Berardina Casiglieri.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

SMARRIMENTO DI RICEVUTE.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 22.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 237 — Data della ricevuta: 10 ottobre 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia di Messina — Intestazione della ricevuta: Guttarolo Giovanni fu Francesco — Titoli del Debito pubblico nominativi: n. 5 — Ammontare della rendita: L. 2185 — Consolidato 5 % con decorrenza senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 966 — Data della ricevuta: 17 luglio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Banca d'Italia di Firenze — Intestazione della ricevuta: Sac. Francesco Montaguti — Titoli del Debito pubblico nominativi: n. 1 — Ammontare della rendita: L. 40 — Consolidato 5 % con decorrenza senza cedole.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 62 — Data della ricevuta: 19 gennaio 1920 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Forlì — Intestazione della ricevuta: Presidente dell'Asilo infantile Giuseppe Garibaldi in Bertinoro — Titoli del Debito pubblico nominativi: n. 1 — Ammontare della rendita: L. 39 — Consolidato 4.50 % con decorrenza 1° ottobre 1919.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 843 — Data della ricevuta: 24 agosto 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico — Intestazione della ricevuta: Arteggiani Armando di Francesco — Titoli del Debito pubblico nominativi: n. 12 — Ammontare della rendita: L. 66 — Consolidato 3 % con decorrenza 1° luglio 1923.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 29 dicembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

2° Avviso.

La signora Spanò Annina fu Giovanni Battista, domiciliata in Roma, a mezzo dell'ufficiale giudiziario Bentivoglio Domenico, addetto alla Regia pretura di Cittanova, il 6 settembre 1923 ha diffidato il colonnello Spanò Francesco fu Giovanni Battista domiciliato in Cittanova a restituirle, entro il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, i certificati cons. 3,50 % n. 433560 di L. 350 e n. 480177 di L. 350 intestati alla detta signora Spanò Annina di Giovanni Battista, minore sotto la patria potestà del padre domiciliata in Cittanova (Reggio Calabria) dal detto colonnello Spanò Francesco indebitamente detenuti.

A termini dell'art. 88 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica che, trascorso il termine di sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano intervenute opposizioni, i predetti certificati di rendita saranno ritenuti di nessun valore e l'amministrazione del Debito pubblico darà corso alla domanda di rinnovazione dei titoli presentata dalla detta signora Spanò Annina.

Roma, 12 novembre 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 9

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 11 gennaio 1924.

	Media		Media
Parigi	110 25	Belgio	98 08
Londra	98 208	Olanda	8 66
Svizzera	398 83	Pesos oro	17 16
Spagna	295 50	Pesos carta	7 55
Berlino	—	New York	22 995
Vienna	0 0325	Oro	443 696
Praga	66 75		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	78 41
	3.50 % » (1902)	71 15
	3.00 % lordo	48 25
	5.00 % netto	89 255

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.